



SCUOLA SUPERIORE MAGISTRATURA

•

IL NUOVO GIUDIZIO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

•

LECCE 23 MAGGIO 2023

Dr.ssa Monica Velletti

Presidente di Sezione

Tribunale di Terni

***INCONTRO DI
STUDIO***

D23058 - T23004

***IL NUOVO DIRITTO
PROCESSUALE
DELLE PERSONE
DEI MINORENNI E
DELLE FAMIGLIE***

PREMESSE

ARTT. DA
473 BIS.47 A
473 BIS 51

- IL NUOVO RITO UNIFORME IN MATERIA DI PERSONE MINORENNI E FAMIGLIE OLTRE A PREVEDERE DISPOSIZIONI GENERALI DETTA NEL CAPO TERZO DISPOSIZIONI SPECIALI
- NELLA SEZIONE II ARTT. DAL 473 BIS.47 A 473 BIS.51 SONO PRESENTI DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI DI
 - SEPARAZIONE
 - SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
 - SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE CIVILE
 - REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
 - MODIFICA DELLE RELATIVE CONDIZIONI
- NEL PRESENTE INTERVENTO SI ESAMINERANNO I PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO EVIDENZIANDO CHE MOLTE DELLE RIFLESSIONI CHE SEGUONO POSSONO ESSERE ESTESE ANCHE AGLI ALTRI PROCEDIMENTI INDICATI

PREMESSE

ARTT. DA
473 BIS.47 A
473 BIS 51

Le disposizioni dettate dalla novella distinguono a seconda delle domande proposte.

Il giudice dovrà dal momento della fissazione dell'udienza verificare le domande formulate perché a seconda delle stesse diversi potranno essere i contenuti del decreto di fissazione dell'udienza e gli adempimenti processuali

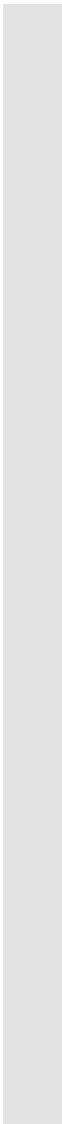
Appare pertanto opportuno analizzare le norme in considerazione delle specificità previste a seconda domande proposte dalle parti.

PREMESSE

ARTT. DA
473 BIS.47 A
473 BIS 51

- Ricorsi in assenza di prole minore;
- Ricorsi con domande relative e prole minore
- Ricorsi con allegazioni di violenza domestica
- Cumulo di domande di separazione e divorzio

Verranno separatamente analizzati i ricorsi congiunti di cui all'art. 473 bis.51



CENNI GENERALI

POTERI DEL GIUDICE

POTERI DEL GIUDICE DA SEMPRE SONO RICONOSCIUTI POTERI OFFICIOSI DEL GIUDICE A TUTELA DEI MINORI

Corte cost. 185/1986

«nelle preindicate deliberazioni relative ai figli minorenni, il giudice, a differenza delle decisioni da lui assunte nei procedimenti contenziosi, non si pronuncia su quale dei litiganti ha ragione e quale ha torto bensì sceglie la soluzione migliore per un terzo (appunto il figlio minorenne) nell'esclusivo suo interesse. Nei procedimenti contenziosi relativi allo scioglimento del matrimonio ed alla separazione dei coniugi s'inserisce, pertanto, un giudizio che ...a parte ogni questione di classificazione, certo è che, nei procedimenti innanzi indicati, gli accertamenti e le decisioni relative ai figli minorenni costituiscono il risultato di valutazioni autonome, disciplinate da norme sostanziali e processuali distinte e certamente diverse da quelle che vanno applicate dal giudice nel procedimento principale contenzioso»

POTERI OFFICIOSI DEL GIUDICE

Origini Corte cost. 185/1986

Deve, poi, sottolinearsi che, nelle leggi impugnate e nel sistema attualmente vigente, gli interessi dei minori figli delle parti, nei giudizi in discussione, non solo non rimangono senza tutela ma sono garantiti da una serie non indifferente di misure, che il legislatore ha ritenuto idonee e sufficienti in materia.

L'intervento obbligatorio in giudizio del P. M. che, se certamente non agisce in veste di sostituto processuale dei minori, deve, nell'assicurare la legalità della decisione della controversia, preoccuparsi della tutela degli interessi dei predetti, nell'esercizio di tutte le attività processuali a lui consentite (ad esempio: deduzione di prove, conclusioni ed impugnazioni della sentenza, ai sensi del terzo comma dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1970 n. 898);

le amplissime facoltà istruttorie del giudice;

il potere del collegio di decidere, in ordine ai provvedimenti relativi alla prole, ultra petitum, costituiscono, come le stesse ordinanze di rimessione riconoscono, misure certamente dirette alla tutela, in giudizio, degli interessi dei minori.

POTERI DEL
GIUDICE

POTERI OFFICIOSI DEL GIUDICE

Origini

Ex multis cfr. Cass. civ. 31 marzo 2014, n. 7477; Cass. civ. 10 maggio 2013, n. 11218; Cass. civ. 20 giugno 2012, n. 10174; Cass. civ. 28 agosto 2006, n. 18627; Cass. civ. 24 febbraio 2006, n. 4205; Cass. civ. 22 novembre 2000, n. 15065; Cass. civ. 24 agosto 2018, n. 21178.

Da ultimo cfr. Cass. civ. 5 maggio 2021, n.11786 in cui nel procedimento promosso ex art. 337 quinquies c.c., **riguardante l'affido del figlio nato fuori dal matrimonio, è stato adottato ex officio provvedimento di sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.**

Nella giurisprudenza di legittimità è stato puntualmente affermato che anche la statuizione relativa alla fissazione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli minorenni, non è soggetta al principio della domanda (da ultimo Cass. civ., 4 febbraio 2019, n. 3206).

POTERI DEL GIUDICE

ART. 473 BIS.2

Relazione illustrativa d. leg.vo 149/2022

La scelta è stata dettata dalla necessità non solo di riconoscere espressamente i poteri officiosi del giudice, già presenti, ma anche al fine di “delinearne i contorni, superando le incertezze e le disarmonie talvolta emerse nella prassi applicativa della giurisprudenza di merito sulla competenza ad adottare provvedimenti ad opera del giudice monocratico, quali, appunto la nomina del curatore, spesso demandata al collegio.”

La norma deve essere letta in combinato disposto con l'art. 473 bis.19 c.p.c. che delinea il regime delle decadenze e delle preclusioni delle difese delle parti stabilendo che le decadenze previste dagli artt. 473 bis.14 e 473 bis.17 operano per le parti, solo con riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili, mentre possono sempre essere introdotte nuove domande e nuovi mezzi istruttori in presenza di domande relative all'affidamento e mantenimento dei figli minori.

POTERI DEL
GIUDICE

POTERI DEL GIUDICE

ART. 473 BIS.2

POTERI DEL GIUDICE

Sono previste limitazioni alla possibilità di proporre domande nuove (e di articolare i relativi mezzi istruttori) quando queste abbiano per oggetto richieste di contributo economico a favore della parte richiedente (per esempio: coniuge, ex coniuge, ma anche ricorrente che formuli domanda di alimenti o dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti), in tali ipotesi presupposto per articolare nuove domande e nuovi mezzi istruttori è la ricorrenza di sopravvenienze nel corso del giudizio, che possono discendere da mutamenti delle circostanze di fatto, ovvero da risultanze di accertamenti istruttori (si pensi all'ipotesi in cui emergano nel corso del giudizio redditi non dichiarati, o disponibilità patrimoniali occultate anche attraverso l'intestazione a terzi).

Come il giudice può esercitare poteri officiosi a tutela dei minori, così la parte non incorre in decadenze per proporre domande relative all'affidamento o mantenimento dei figli minori;

come il giudice può esercitare poteri istruttori d'ufficio in relazione a domande di contenuto economico così la parte può proporre in queste materie nuove domande e nuove istanze istruttorie qualora si verifichino sopravvenienze.

RICORSI ORDINARI

Ricorsi di separazione e divorzio privi di elementi di specialità

Saranno esaminati congiuntamente i ricorsi privi di elementi di specialità

COMPETENZA ART. 473 BIS .47

COMPETENZA RICORSI IN PRESENZA DI FIGLI MINORI

LA NOVELLA HA ALLINEATO LE NORME INTERNE ALLE DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI CONTENUTE NEL REG. 1111/2019 (CHE HA SOSTITUITO IL REG. 2201/2003) E NELLA CONVENZIONE AJA 1996 INDICANDO COME **GIUDICE COMPETENTE QUELLO DEL LUOGO DI RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE**

PER LA NOZIONE DI RESIDENZA ABITUALE SI PUO' RICHIAMARE LA GIURISPRUDENZA ELABORATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE (E DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI)

COMPETENZA
ART. 473 BIS .47

COMPETENZA
RICORSI IN PRESENZA DI FIGLI MINORI

L'ART. 473 BIS.47

RICHIAMA L'ART. 411 BIS.11 PRIMO COMMA

COMPETENTE IL TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI IL MINORE HA LA RESIDENZA ABITUALE

IN PRESENZA DI TRASFERIMENTO NON AUTORIZZATO QUANDO NON SIA DECORSO UN ANNO DALLO STESSO: COMPETENTE IL TRIBUNALE DEL LUOGO DELL'ULTIMA RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE PRIMA DEL TRASFERIMENTO

TRASCORSO UN ANNO: E' COMPETENTE IL GIUDICE DELLA NUOVA RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE

COMPETENZA
ART. 473 BIS .47

COMPETENZA
RICORSI IN PRESENZA DI FIGLI MINORI

PER INDIVIDUARE QUANDO UN TRASFERIMENTO
DEBBA CONSIDERARSI NON AUTORIZZATO SI
PUO' RICHIAMARE LA COPIOSA GIURISPRUDENZA
IN MATERIA DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE
DI MINORI

COMPETENZA
ART. 473 BIS .47

COMPETENZA
RICORSI PRIVI DI DOMANDE RELATIVI A
PROLE MINORE

COMPETENTE IL TRIBUNALE DEL LUOGO :

- DI RESIDENZA DEL CONVENUTO
- IN CASO DI IRREPERIBILITA' O RESIDENZA ALL'ESTERO DEL CONVENUTO TRIBUNALE DEL LUOGO DI RESIDENZA DELL'ATTORE
- IN CASO DI RESIDENZA ALL'ESTERO DELL'ATTORE: QUALUNQUE TRIBUNALE DELLA REPUBBLICA

COMPETENZA GIURISDIZIONALE IN PRESENZA DI ELEMENTI DI ESTRANEITA'

**Per lo status art. 3 e segg. reg.
1111/2019**

**Per domande relativa affidamento art. 8
e segg. reg. 1111/2019**

**Per domande relative alle obbligazioni
alimentari coniugi e prole art. 15 e art. 3
reg. 4/09**

CONTENUTO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI

art. 473 bis.48

RICHIAMO ALL'ART. 473 BIS.12

- Il legislatore della novella ha voluto che già negli atti introduttivi sia perfettamente delineato il *thema decidendum e il thema probandum*

Ratio della scelta:

- permettere al giudice di conoscere le richieste delle parti per formulare congrua proposta conciliativa;
- Permettere al giudice di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti con perfetta consapevolezza delle rispettive richieste e produzioni documentali
- Risparmio di energie processuali prevedendo la contemporanea adozione dei provvedimenti temporanei con l'ammissione delle istanze istruttorie

CONTENUTI DEL RICORSO

CONTENUTO RICORSO

- RICHIAMO ALL'ART. 473 BIS.12

TRA LE NOVITA':

- INDICAZIONE SPECIFICA DEI MEZZI DI PROVA (473 BIS.12 COMMA 1 LETT. F)
- INDICAZIONE DELLA ESISTENZA DI ALTRI PROCEDIMENTI AVENTI PER OGGETTO STESSE DOMANDE O DOMANDE CONNESSE, ALLEGANDO COPIA DI ALTRI PROVVEDIMENTI SE GIA' ADOTTATI

CONTENUTI DEL RICORSO

CONTENUTO RICORSO

PRODUZIONI DOCUMENTALI L'ART. 473 BIS.48
RICHIAMA 473 BIS.12 TERZO COMMA :

- A) dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni
- B) Documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati e su quote sociali
- C) Estratti di conto corrente dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni

Questa documentazione dovrà essere sempre prodotta NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE DIVORZIO ETC.(art. 473 bis.48 documentazione «sempre allegata» e non solo in presenza di domande di contenuto economico): ratio avere possibilità di ricostruire la situazione reddituale e patrimoniali delle parti ex post in caso di successiva modifica

Ricorsi
CON domande
relative a prole
minore
CONTENUTI
DEL RICORSO
PIANO
GENITORIALE

**CONTENUTO RICORSO CON DOMANDE
RELATIVE A PROLE MINORE**

PIANO GENITORIALE

QUANDO IL RICORSO CONTIENE DOMANDE
RELATIVE A FIGLI MINORI OLTRE AGLI ELEMENTI
INDICATI ALLO STESSO DEVE ESSERE ALLEGATO
UN PIANO GENITORIALE CHE INDICA:

IMPEGNI E ATTIVITA' QUOTIDIANE DEI FIGLI
RELATIVE A

- SCUOLA
- PERCORSO EDUCATIVO
- ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE
- FREQUENTAZIONI ABITUALI
- VACANZE NORMALMENTE GODUTE

Ricorsi
CON domande
relative a prole
minore
CONTENUTI
DEL RICORSO
PIANO
GENITORIALE

A COSA SERVE IL PIANO GENITORIALE

- A CONOSCERE LE ABITUDINI
PREGRESSE DEI MINORI PER
COMPRENDERE COME ERA
ORGANIZZATA LA VITA
FAMILIARE ANTE SEPARAZIONE
- A CONOSCERE LE PROPOSTE DI
CIASCUNO DEI GENITORI PER LA
GESTIONE DEI FIGLI NELLA VITA
POST SEPARATIVA

Ricorsi
CON domande
relative a prole
minore
CONTENUTI
DEL RICORSO
PIANO
GENITORIALE

A COSA SERVE IL PIANO GENITORIALE?

ART. 473 BIS.50

QUANDO ADOTTA I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI EX ART. 473 BIS.22 ALL'ESITO DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI IL GIUDICE DEVE INDICARE LE INFORMAZIONI CHE CIASCUN GENITORE E' TENUTO A COMUNICARE ALL'ALTRO E PUO' FORMULARE UNA PROPOSTA DI PIANO GENITORIALE TENENDO CONTO DI QUELLI INDICATI DALLE PARTI

QUALORA LA PROPOSTA DI PIANO GENITORIALE SIA ACCETTATA IL MANCATO RISPETTO DI QUANTO PREVISTO COSTITUISCE COMPORTAMENTO SANZIONABILE EX ART. 473 BIS.39

Ricorsi
CON domande
relative a prole
minore
CONTENUTI
DEL RICORSO
PIANO
GENITORIALE

COME REDIGERE IL PIANO GENITORIALE?

SINTESI

COMPLETEZZA

**INSERIMENTO DI INFORMAZIONI RELATIVE AL
PASSATO E AL FUTURO**

**IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE NEL
CORRENTE MESE DI MAGGIO 2023 HA ADOTTATO
UN MODELLO DI PIANO GENITORIALE CHE PUO'
ESSERE DI AUSILIO PER I DIFENSORI**

Ricorsi
CON domande
relative a prole
minore
CONTENUTI
DEL RICORSO
PIANO
GENITORIALE

PIANO GENITORIALE CNF

comunicazione ai sensi dell'art. 473 bis .12 c.p.c., C-C-Madre:
- Nome, cognome, data di nascita - Titolo di studio -
Professione - Orari di lavoro

Padre: - Nome, cognome, data di nascita - Titolo di studio -
Professione - Orari di lavoro

Autovetture in uso alla famiglia (a prescindere dal titolo di
proprietà): - - Eventuali motocicli in uso ai figli: - - Nonni e/o
parenti che collaborano per la gestione dei figli, chi e per
quali incombenze:

Baby sitter sì no se sì : orario di lavoro costo settimanale

Figli: nato/a

a..... il.....

Scuola frequentata Orari scolastici: 2 Pre-scuola: sì no Se sì :
o Orari: o Costo: Dopo scuola sì no Se sì : o Orari: o Costo:

Eventuali disturbi dell'apprendimento:

Lezioni private: sì no se sì per quali materie, con quale
frequenza: Sport
praticati:

..... -giorni di
allenamento..... orari

Ricorsi CON domande relative a prole minore CONTENUTI DEL RICORSO PIANO GENITORIALE

PIANO GENITORIALE CNF

- Eventuali impegni del fine settimana relativamente allo sport praticato a livello agonistico: - Sabato - Domenica - Serate infrasettimanali Altri impegni settimanali ricorrenti: - Corsi ludici - Catechismo - Altro 3 Centro estivo: sì no Se sì : - Costo: - Mesi di frequenza: Chi si occupa di accompagnare i figli a scuola: Chi si occupa di accompagnare i figli alle attività extrascolastiche: Figli preadolescenti/adolescenti: uscite serali concesse: sì no quando? orari definiti per il rientro a casa
Pediatra/medico di base: nome- cognome- indirizzo Eventuale pediatra privato nome- cognome- indirizzo Con quale frequenza si è fatto ricorso al pediatra privato?
.....
- Eventuali patologie dei figli che meritano particolare attenzione (diabete infantile, celiachia, allergie respiratorie o alimentari, altro): 4
Eventuali medici specialisti a cui ci si è rivolti nel corso degli ultimi tre anni: Farmaci (non da banco) regolarmente assunti dai figli: Vacanze
Ultime tre vacanze effettuate dalla famiglia: Vacanze
effettuate dai figli, senza i genitori

Ricorsi CON domande relative a prole minore CONTENUTI DEL RICORSO PIANO GENITORIALE

• PIANO GENITORIALE CNF

- PIANO GENITORIALE per la gestione dei figli minori successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori: Routine settimanale: La casa familiare viene assegnata a: o padre o madre presso cui vengono collocati i figli minori

..... I figli minori staranno con i genitori: - a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena: -

..... 5 Nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come segue: - Durante l'anno scolastico:..... - Nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo):

- - Rispetto alla frequenza scolastica: si occuperà di portare/andare a prendere i figli minori o padre o madre o altri:.... - Rispetto agli impegni ludico/sportivi: si occuperà di portare/andare a prendere i figli minori o padre o madre o altri:.... Il sottoscritto genitore in caso di propria assenza/impedimento ritiene di delegare per prendere/portare i figli a scuola e/o ad impegni ludico sportivi: - Nonni - Fratelli/sorelle/altri parenti - Baby sitter - Altri: In caso di assenza/impedimento dell'altro genitore ritiene che possa essere delegato in sua sostituzione per prendere/portare i figli a scuola e/o ad impegni ludico sportivi: - Nonni - Fratelli/sorelle/altri parenti - Baby sitter - Altri:

..... 6 Vacanze estive e festività: Due/tre settimane consecutive/non consecutive con ciascun genitore da comunicarsi entro il

- Centro estivo: :o Vacanze studio: o Vacanze da soli e/o con amici: Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali:

.....
Natale (dalla fine delle lezioni all'Epifania):

.....
Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività):

.....
Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno:

- Luogo, data

CONSEGUENZE
DELLA MANCATA
ALLEGAZIONE
DELLA
DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA

**QUALI CONSEGUENZE SE IL RICORSO NON
CONTIENE GLI ELEMENTI RICHIESTI?**

Decreto Tribunale di Verona 16.3.2023 ha ritenuto che il ricorso privo dei requisiti previsti dall'art. 473 bis.12 primo comma , lett. f) e della documentazione di cui al terzo (documentazione economica) e quarto (piano genitoriale) della norma citata non potesse essere sanato nel corso del giudizio con conseguente inammissibilità della domanda da (da pronunciare con sentenza)

SOLUZIONE NON CONDIVISIBILE

CONSEGUENZE
DELLA MANCATA
ALLEGAZIONE
DELLA
DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA

QUALI CONSEGUENZE SE IL RICORSO NON
CONTIENE GLI ELEMENTI RICHIESTI?

Decreto Tribunale di Verona 16.3.2023
:INAMMISSIBILITA'

SOLUZIONE NON CONDIVISIBILE:

- A) TALE SANZIONE NON E' ESPRESSAMENTE PREVISTA
- B) LA MANCATA INDICAZIONE DELLE PROVE O DI DOCUMENTI NON PUO' DETERMINARE INAMMISSIBILITA'
- C) L'ART. 473 BIS.17 CONSENTE DI MODIFICARE E PRECISARE LE DOMANDE ALL'ESITO DELLA COSTITUZIONE DELLA CONTROPARTE
- D) LA MANCATA PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE E' ESPRESSAMENTE «SANZIONATA» DALL'ART. 473 BIS.18
- E) LA MANCATA PRODUZIONE DEL PIANO GENITORIALE NON E' ESPRESSAMENTE SANZIONATA

CONSEGUENZE
DELLA MANCATA
ALLEGAZIONE
DELLA
DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA

**QUALI CONSEGUENZE SE IL RICORSO NON
CONTIENE GLI ELEMENTI RICHIESTI?**

SI RITIENE CHE INSERENDOSI LE NUOVE DISPOSIZIONI NEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE LA MANCATA INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI RICHIESTI, QUALORA LA LORO ASSENZA SI RISOLVA IN DIFETTO DELL'EDICTIO ACTIONIS, LEGITTIMEREBBE IL GIUDICE AD ATTIVARE IL POTERE DI ORDINARE L'INTEGRAZIONE DEL RICORSO , E SOLO IN CASO DI INOTTEMPERANZA DICHIARARE ESTINTO IL GIUDIZIO (CFR. ART. 164 C.P.C.),

CONSEGUENZE
DELLA MANCATA
ALLEGAZIONE
DELLA
DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA

**QUALI CONSEGUENZE SE IL RICORSO NON
CONTIENE GLI ELEMENTI RICHIESTI?**

MA NULLA VIETA CHE IL GIUDICE POSSA INVITARE
LE PARTI A DEPOSITARE SIA LA
DOCUMENTAZIONE ECONOMICO REDDITUALE
SIA IL PIANO GENITORIALE.

FERME EVENTUALI VALUTAZIONI QUANTO ALLA
CONDOTTA PROCESSUALE ED ALLA DISCIPLINA
DELLE SPESE

CIO' IN QUANTO IL GIUDICE PUO' ESERCITARE I
POTERI OFFICIOSI DESCRITTI NELL'ART. 473 BIS.2
RICHIEDENDO IL DEPOSITO DEL PIANO
GENITORIALE (ATTENENDO LO STESSO ALLA
DISCIPLINA DELL'AFFIDAMENTO PER LA QUALE AL
GIUDICE SONO RICONOSCIUTI I POTERI PIU' AMPI)
OVVERO IL DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE
REDDITUALE E PATRIMONIALE ALTRA AREA NELLA
QUALE SONO RICONOSCIUTI AMPI POTERI
ISTRUTTORI OFFICIOSI.

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

CONTENUTO DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA IN RICORSO PRIVO DI DOMANDE RELATIVI A PROLE MINORE

ART. 473 BIS.14

ENTRO 3 GIORNI DAL DEPOSITO DEL DECRETO IL PRESIDENTE DESIGNA GIUDICE RELATORE (E' POSSIBILE DELEGARE NELLA TABELLA GIUDICI AI QUALI E' EX ANTE DELEGATA TALE FUNZIONE)

VIENE FISSATA L'UDIENZA DI COMPARAZIONE (ENTRO 90 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO, TERMINE ORDINATORIO) CON ASSEGNAZIONE DEI TERMINI DI COSTITUZIONE PER IL CONVENUTO (ALMENO TRENTA GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA), CON AVVERTENZE DI CUI AL 4° COMMA 473 BIS.14:

- COSTITUZIONE TARDIVA DECADENZE EX ART. 38 E 167

- DIFESA TECNICA CON AVVOCATO NECESSARIA

- POSSIBILITA' DI AVVALERSI DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

- POSSIBILITA' DI AVVALERSI DI MEDIAZIONE (TRANNE IN PRESENZA DI ALLEGAZIONI DI VIOLENZA CFR. INFRA)

NOMINA CURATORE SPECIALE SE IL CONVENUTO E' LEGALMENTE INCAPACE O MALATO DI MENTE

RICORSO E DECRETO SONO NOTIFICATI AL CONVENUTO NEL TERMINE NON INFERIORE A 60 GIORNI LIBERI PRIMA DELL'UDIENZA

DECRETO COMUNICATO AL PM

TERMINI ELEVATI IN CASO DI RESIDENZA ALL'ESTERO DEL CONVENUTO

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

CONTENUTO DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA IN RICORSO CON DOMANDE RELATIVE A PROLE MINORE

ART. 473 BIS.14

OLTRE ALLE INDICAZIONI PREVISTE NELLA SLIDE PRECEDENTE SI RITIENE CHE IL DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA POSSA CONTENERE LA SOLLECITAZIONE A DEPOSITARE IL PIANO GENITORIALE ENTRO I TERMINI DI CUI ALL'ART. 473 BIS .17

INOLTRE IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALL'ART. 473 BIS.8 IL DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA PUO' PREVEDERE LA NOMINA DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE SOPRATTUTTO NEI CASI DI CUI AL PRIMO COMMA (NONIMA A PENA DI NULLITA' SI PENSI ALL'IPOTESI IN CUI IL RICORSO CONTENGA DOMANDA DI DECADENZA DELL'ALTRO GENITORE)

COSTITUZIONE DEL CONVENUTO

COSTITUZIONE DEL CONVENUTO

ART. 473 BIS.16

COSTITUZIONE NEL TERMINE ASSEGNATO

INDICAZIONI PREVISTE NELL'ART. 167, 473 BIS.12 SECONDO TERZO COMMA

PRODUZIONI DOCUMENTALI L'ART. 473 BIS.48 RICHIAMA 473 BIS.12 TERZO COMMA :

- A) dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni
- B) Documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati e su quote sociali
- C) Estratti di conto corrente dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni

Questa documentazione dovrà essere sempre prodotta (art. 473 bis.48 documentazione «sempre allegata» e non solo in presenza di domande di contenuto economico): ratio avere possibilità di ricostruire la situazione reddituale e patrimoniali delle parti ex post in caso di successiva modifica

In presenza di prole minore: PIANO GENITORIALE

ULTERIORI DIFESE

ULTERIORI DIFESE EX ART. 473 BIS.17

PER ATTORE

ENTRO 20 GIORNI PRIMA DELLA DATA
DELL'UDIENZA:

MEMORIA DELL'ATTORE PER ARTICOLARE
DIFESE SUI FATTI ALLEGATI DAL CONVENUTO E
A PENA DI DECADENZA :

MODIFICARE O PRECISARE

DOMANDE E CONCLUSIONI GIA' FORMULATE

PROPORRE DOMANDE ED ECCEZIONI
CONSEGUENZA DELLE DIFESE DEL CONVENUTO

INDICARE MEZZI DI PROVA

PRODURRE DOCUMENTI

ENTRO 5 GIORNI PRIMA DELLA DATA
DELL'UDIENZA

ULTERIORE MEMORIA PER PROVA CONTRARIA
RISPETTO AD EVENTUALE MEZZI ISTRUTTORI
DEDOTTI NELLA MEMORIA INTEGRATIVA DEL
CONVENUTO

ULTERIORI
DIFESE

ULTERIORI DIFESE EX ART. 473 BIS.17

PER CONVENUTO

ENTRO 10 GIORNI PRIMA DELLA DATA
DELL'UDIENZA:

MEMORIA DEL CONVENUTO NELLA QUALE ALLA
LUCE DEI CONTENUTI DELLA MEMORIA
DELL'ATTORE A PENA DI DECADENZA :

MODIFICARE O PRECISARE

DOMANDE ECCEZIONI E CONCLUSIONI GIA'
FORMULATE

PROPORRE ECCEZIONI NON RILEVABILI
D'UFFICIO CONSEGUENZA DELLE DOMANDE
RICONVENZIONALI O DELLE DIFESE
DELL'ATTORE ARTICOLATE NELLA EVENTUALE
MEMORIA

INDICARE MEZZI DI PROVA ANCHE A PROVA
CONTRARIA

PRODURRE DOCUMENTI ANCHE A PROVA
CONTRARIA

DOMANDE DI
PROVVEDIMENTI
INDIFFERIBILI
ART. 473 BIS.15

**PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI
ART. 473 BIS.15
IN PRESENZA DI DOMANDE DI
PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI
PROPOSTE CON GLI ATTI
INTRODUTTIVI COME
PROVVEDERE?**

DOMANDE DI
PROVVEDIMENTI
INDIFFERIBILI ART.
473 BIS.15

**PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI ART. 473 BIS.15
IN CASO DI EMISSIONE DI DECRETO INAUDITA
ALTERA PARTE**

**COMPETENZA: PRESIDENTE O GIUDICE DA LUI
DELEGATO**

**POSSIBILITA' DI ASSUMERE PREVIAMENTE
SOMMARIE INFORMAZIONI QUALORA RITENUTO
NECESSARIO.**

**EMISSIONE DI DECRETO PROVVISORIAMENTE
ESECUTIVO CONTENENTE:**

- A) PROVVEDIMENTI RITENUTI NECESSARI (NEI
LIMITI DELLA DOMANDA O IN PRESENZA DI
MINORI PROVVEDIMENTI RITENUTI
NECESSARI MA SEMPRE NEL RISPETTO DEL
CONTRADDITTORIO QUINDI SOLLECITANDO
IL RICORRENTE AD ESPRIMERSI NEL CASO SI
VOGLIANO ASSUMERE PROVVEDIMENTI
DIVERSI DA QUELLI RICHIESTI)**
- B) FISSAZIONE UDIENZA PER CONFERMA
MODIFICA O REVOCA DEI PROVVEDIMENTI**
- C) TERMINE PERENTORIO PER LA NOTIFICA**

PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI ART. 473 BIS.15

IN CASO DI RIGETTO EMISSIONE DI DECRETO
INAUDITA ALTERA PARTE

COMPETENZA: PRESIDENTE O GIUDICE DA LUI
DELEGATO

DIVERSI ORIENTAMENTI

SI RITIENE DI PRIVILEGIARE ORIENTAMENTO
CHE AFFERMA DEBBA ESSERE FISSATA
UDIENZA DIVERSA DA QUELLA PREVISTA
DALL'ART. 473 BIS.21 AL FINE DI DISCUTERE
L'ISTANZA DI EMISSIONE DI
PROVVEDIMENTO URGENTE NEL
CONTRADDITTORIO DELLE PARTI
ASSEGNANDO ALLA CONTROPARTE
TERMINE PER CONTRADDIRE SUL PUNTO

LA NORMA TACE IN MERITO E NON INDICA
TERMINE ENTRO IL QUALE FISSARE
L'UDIENZA. MA SI RITIENE CHE L'UDIENZA
NON DEBBA ESSERE NECESSARIAMENTE
FISSATA NEI 15 GIORNI MA COMUNQUE IN
DATA ANTECEDENTE RISPETTO AL TERMINE
DI 90 GIORNI PREVISTO PER LA FISSAZIONE
DELLA UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE
PARTI EX ART. 473 BIS.21

DOMANDE DI
PROVVEDIMENTI
INDIFFERIBILI
ART. 473 BIS.15

DOMANDE DI
PROVVEDIMENTI
INDIFFERIBILI
ART. 473 BIS.15

PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI ART. 473 BIS.15
IN PRESENZA DI DOMANDE DI PROVVEDIMENTI
INDIFFERIBILI PROPOSTE CON GLI ATTI
INTRODUTTIVI E' PREFERIBILE FISSARE LA SOLA
UDIENZA AI FINI DELLA
CONFERMA/MODIFICA/REVOCA DEL
PROVVEDIMENTO EMESSO INAUDITA ALTERA
PARTE OVVERO DI DISCUSSIONE SULLA ISTANZA
(IN CASO DI RIGETTO DEL PROVVEDIMENTO
INAUDITA)

OVVERO FISSARE CONTESTUALMENTE UDIENZA
DI COMPARIZIONE DELLE PARTI EX ART. 473
BIS.21

APPARE PREFERIBILE LA FISSAZIONE
DELL'UDIENZA EX ART. 473 BIS.21 AL MOMENTO
DELLA DECISIONE SULLA ISTANZA EX ART. 473
BIS.15 E CIO' AL FINE DI SCONGIURARE IL RISCHIO
CHE PROVVEDENDO ALL'ESITO DELL'UDIENZA
«CAUTELARE» NON VENGA RISPETTATO IL
TERMINE DI 90 GIORNI TRA IL DEPOSITO DEL
RICORSO E LA DATA DELL'UDIENZA DI
COMPARIZIONE DELLE PARTI

DOMANDE DI
PROVVEDIMENTI
INDIFFERIBILI ART.
473 BIS.15

PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI ART. 473 BIS.15

I PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI EMESSI
ALL'ESITO DELL'UDIENZA DI CUI ALLA RT. 473
BIS.15 SONO RECLAMABILI?

I PRIMI COMMENTATORI SI DIVIDONO TRA CHI:

- A) RITIENE RECLAMABILI I PROVVEDIMENTI CON APPLICAZIONE DELLE REGOLE DEL CAUTELARE UNIFORME (COMPETENZA DEL COLLEGIO AI SENSI DELL'ART. 66g TERDECIES CPC)
- B) RITIENE IL PROVVEDIMENTO RECLAMABILE AI SENSI DELL'ART. 473 BIS.24 CPC
- C) CHI RITIENE NON RECLAMABILE IL PROVVEDIMENTO DESTINATO A CONFLUIRE O AD ESSERE MODIFICATO/REVOCATO NEI PROVVEDIMENTI EMESSI ALL'ESITO DELL'UDIENZA EX ART. 473 BIS.22 CPC RECLAMABILI EX ART. 473 BIS 24 CPC

LA GIURISPRUDENZA (OVVERO I DECRETI CORRETTIVI) FORNIRANNO LA RISPOSTA AD AVVISO DI CHI SCRIVE APPARE PREFERIBILE LA SOLUZIONE SUB C)

INTERVENTO
VOLONTARIO
ART. 473 BIS.20

INTERVENTO VOLONTARIO

ART. 473 BIS.20

NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE O
DOVORZIO E' IPOTIZZABILE L'INTERVENTO
VOLONTARIO ESCLUSIVAMENTE DEL FIGLIO
MAGGIORENNE NON ECONOMICAMENTE
AUTOSUFFICIENTE

L'INTERVENTO AVVIENE NELLE STESSSE FORME
DELLA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO
(RICHIAMO ALL'ART. 473 BIS.16)

TERMINE: QUELLO STABILITO PER LA
COSTITUZIONE DEL CONVENUTO

POTRA' INTERVENIRE ANCHE NEL CORSO DEL
GIUDIZIO NEL CASO IN CUI DIVENGA
MAGGIORENNE NELEL MORE:?

LA NORMA NON CHIARISCE

SI PUO' RITENERE DI SI

UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI

UDIENZA DI COMPARIZIONE

ART. 473 BIS.21

IL GIUDICE DELEGATO:

-VERIFICA D'UFFICIO LA REGOLARITA' DEL CONTRADDITTORIO ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI IN CASO DI IRREGOLARITA' (RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA DEL RICORSO INTRODUTTIVO)

LE PARTI DEVONO COMPARIRE PERSONALMENTE ASSISTITE DA DIFENSORE (IN MANCANZA COMPORTAMENTO VALUTABILE EX 116 C.P.C. E AI FINI DELLE SPESE)

SE L'ATTORE NON COMPARE O RINUNCIA E IL CONVENUTO NON CHIEDE SI PROCEDA: ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO

SE NON COMPARE IL CONVENUTO RITUALMENTE CITATO: SI PUO' PROSEGUIRE MA NULLA VIETA DI DIFFERIRE L'UDIENZA SE IL CONVENUTO MANIFESTA LA VOLONTA' DI INTERVENIRE E CIO' AL FINE DI ASSICURARE LA FUNZIONE CONCILIATIVA

UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI

UDIENZA DI COMPARIZIONE

ART. 473 BIS.21

IN PRESENZA DI ELEMENTI DI ESTRANEITA'

L'UDIENZA DI COMPARIZIONE E' IL TERMINE
ULTIMO PER LE PARTI PER CONCLUDERE NEL
CORSO DEL GIUDIZIO ACCORDO SULLA LEGGE
APPLICABILE ALLA SEPARAZIONE O AL
DIVORZIO AI SENSI DELL'ART. 5 E 7 DEL REG.
ue 1259/2010

(CFR. NOVELLATO ART. 31 L.N. 218/1995)

L'ACCORDO PUO' ESSERE FORMALIZZATO
CON DICHIARAZIONE RESA A VARBALE DAI
CONIUGI PERSONALMENTE O A MEZZO DI
PROCURATORE SPECIALE

UDIENZA DI COMPARZIONE DELLE PARTI

UDIENZA DI COMPARIZIONE

ART. 473 BIS.21

IL GIUDICE DELEGATO:

- SENTE LE PARTI CONGIUNTAMENTE O SEPARATAMENTE SCELTA RIMESSA ALLA DISCREZIONALITA' DEL GIUDICE IN RELAZIONE AL CASO CONCRETO (ATTENZIONE:IN PRESENZA DI ALLEGAZIONI DI VIOLENZA VIETATA LA CONCILIAZIONE)
- PREVISTA LA PRESENZA DEI RISPETTIVI DIFENSORI
- TENTA LA CONCILIAZIONE
- PUO' FORMULARE PROPRIA PROPOSTA CONCILIATIVA CHE SARA' ESTREMAMENTE RAGIONATA ALLA LUCE DEI CONTENUTI DEGLI ATTI INTRODUTTIVI E DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI

UDIENZA DI COMPARIZIONE

ART. 473 BIS.21

IN CASO DI CONCILIAZIONE:

IL GIUDICE DELEGATO ASSUME I
POROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI
CHE SI RENDONO NECESSARI

RIMETTE LA CAUSA IN DECISIONE

NB: l'espressa previsione della possibilità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti appare di particolare utilità per non lasciare nelle more dell'emissione della sentenza le parti prive di regolamentazione.

Il Giudice potrà emettere provvedimenti temporanei ed urgenti sugli aspetti che rientrano nella di lui competenza (affidamento prole, assegnazione casa familiare, determinazione dell'assegno di mantenimento del minore, del coniuge del figlio maggiorenne o dell'ex coniuge) nelle more della emissione della decisione.

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

ART. 473 BIS.22

**IL GIUDICE DELEGATO SE LA CONCILIAZIONE NON
RIESCE:**

**PROCEDE A INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI E'
OPPORTUNO SENTIRE LE PARTI SULLA RISPETTIVA
SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE**

**E' ESPRESSAMENTE PREVISTO CHE POSSA
ASSUMERE SOMMARIE INFORMAZIONI SULLE
QUESTIONI RILEVANTI**

**EMETTE ORDINANZA CON I
PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED
URGENTI CHE RITIENE OPPORTUNI
NELL'INTERESSE DELLE PARTI**

Questi provvedimenti possono essere esclusivamente anticipatori di quelli che potranno essere adottati con il provvedimento finale ovvero possono avere altro contenuto (per es. ordine di rilascio di immobile in assenza dei presupposti della assegnazione in assenza di prole?)

Questione dibattuta anche in passato, con diverse soluzioni nella giurisprudenza di merito

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

ART. 473 BIS.22

CONTENUTI DELL'ORDINANZA EMESSA DAL GIUDICE DELEGATO:

- A) PER GLI ASPETTI RELATIVI ALLA PROLE MINORE IL GIUDICE POTRA' DECIDERE ANCHE ULTRA PETITA EX ART. 473 BIS.2 (sempre nel rispetto del contraddittorio quindi concedendo alle parti spazi difensivi per es. termine per note documenti ed eventuali istanze istruttorie a prova diretta e contraria)
- B) PER LE ALTRE DOMANDE DOVRA' DECIDERE NEI LIMITI DELLA DOMANDA
- C) DOVRA' PROVVEDE SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE
- D) DOVRA' PREDISPORRE CALENDARIO DEL PROCESSO ENTRO I SUCCESSIVI 90 GIORNI (TERMINE ORDINATORIO) DOVRA' ESSERE FISSATA UDIENZA DI ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

ART. 473 BIS.22

CONTENUTI DELL'ORDINANZA EMESSA DAL GIUDICE DELEGATO:

IMPORTANTE: DEVE ESSERE PREVISTA DECORRENZA ASSEGNI

NEL CASO IN CUI VENGA DETERMINATO ASSEGNO DI MANTENIMENTO (FIGLI CONIUGE) O DIVORZILE L'ART. 473 BIS.22 DISPONE ESPRESSAMENTE CHE SIA DETERMINATA LA DATA DI DECORRENZA DEL PROVVEDIMENTO CON FACOLTA' DI FARLA RETROAGIRE FINO ALLA DATA DELLA DOMANDA

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

ART. 473 BIS.22

CONTENUTI DELL'ORDINANZA EMESSA DAL GIUDICE DELEGATO: DECORRENZA ASSEGNI POSSIBILE CASISTICA NELLA SEPARAZIONE

- A) NEL CASO IN CUI LA CONVIVENZA CESSI IN DATA SUCCESSIVA ALL'EMISSIONE DELL'ORDINANZA LA DECORRENZA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO POTRA' DECORRERE DALLA DATA DI CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
- B) IN CASO DI CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA IN DATA ANTERIORE RISPETTO ALL'UDIENZA MA SUCCESSIVA ALLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO, LA DECORRENZA SARA' DA TALE DATA (CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA) ;
- C) IN CASO DI CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA IN DATA ANTECEDENTE ALLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO LA DECORRENZA POTRA' RETROAGIRE MA SOLO FINO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (NON OLTRE)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

ART. 473 BIS.22

CONTENUTI DELL'ORDINANZA EMESSA DAL
GIUDICE DELEGATO: DECORRENZA ASSEGNI
POSSIBILE CASISTICA NELLA SEPARAZIONE

NB: PUO' ACCADERE CHE CESSATA LA
CONVIVENZA PRIMA DELLA PROPOSIZIONE DEL
RICORSO, OVVERO DOPO LA PROPOSIZIONE DEL
RICORSO MA PRIMA DELLA ADOZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DI NATURA ECONOMICA, LA
PARTE OBBLIGATA ABBIA GIA' SPONTANEAMENTE
CORRIPOSTO DELLE SOMME;

IN QUESTI CASI POTREBBE ESSERE OPPORTUNO
DETERMINARE L'IMPORTO ECONOMICO A SUO
CARICO CON DECORRENZA DALLA DATA DELLA
DOMANDA O DI CESSAZIONE DELLA
CONVIVENZA INSERENDO LA CLAUSOLA

«DETRATTE LE SOMME GIA'
CORRIPOSTE NELLE MORE»

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

ART. 473 BIS.22

CONTENUTI DELL'ORDINANZA EMESSA DAL GIUDICE DELEGATO: DECORRENZA ASSEGNI POSSIBILE CASISTICA NEL DIVORZIO

DIVERSI ORIENTAMENTI TRA CHI:

- A) ritiene che all'esito dell'udienza di comparizione delle parti la valutazione da compiere sia da riferire all'assegno di mantenimento (non essendo intervenuta ancora la pronuncia sullo status) e pertanto il giudice dovrà valutare la sussistenza di eventuali modifiche di fatto rispetto alla data della separazione
- B) chi ritiene che con i provvedimenti temporanei ed urgenti si anticipino gli effetti del divorzio

LA DIVERSA SCELTA HA RILEVANZA PER LA DECORRENZA:

SUB A) DECORRENZA DAL MOMENTO DELLA DATA DI VERIFICAZIONE DELLA MODIFICA SE SUCCESSIVA ALLA DOMANDA OVVERO DALLA DATA DELLA DOMANDA

SUB B) DAL MOMENTO DELLA EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO SALVA LA POSSIBILITA' PREVISTA DALL'ART. 4 COMMA 13 L.N. 898/1970 CHE PERMETTE DI FAR RETROAGIRE LA DECORRENZA DELL'ASSEGNO DIVORZILE DAL MOMENTO DELLA DOMANDA

LA SCRIVENTE OPTA PER LA SCELTA SUB A)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

ART. 473 BIS.22

L'ORDINANZA CON LA QUALE SONO EMESSI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI:

- COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO (EX ART. 189 DISP ATT. CPC SOLO PER 708 CPC);
- E' TITOLO PER L'ISCRIZIONE DI IPOTECA GIUDIZIALE
- CONSERVA EFFICACIA ANCHE DOPO L'ESTINZIONE DEL PROCESSO FINCHE' NON SIA SOSTITUITA CON ALTRO PROVVEDIMENTO (NORMA CHE RIPRODUCE L'ABROGATO ART. 189 DISP ATT. C.P.C. CHE ERA DETTATO SOLO PER LA SEPRAZIONE EX ART. 708 CPPC)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

ART. 473 BIS.22

DECISIONE SULLO STATUS

E' POSSIBILE ADOTTARE ALL'ESITO DELLA PRIMA UDIENZA SENTENZA SULLO STATUS

IL GIUDICE FA PRECISARE LE CONCLUSIONI SULLO STATUS

PRONUNCIA PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E URGENTI E AMMISSIONE ISTANZE ISTRUTTORIE

SI RISERVA DI RIFERIRE AL COLLEGIO PER LA DECISIONE

APPARE PREFERIBILE RISERVARE LA DECISIONE SUI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED ISTRUTTORI E NELLA RISERVA PREVEDERE CHE ALL'ESITO DELL'EMISSIONE DI TALI PROVVEDIMENTI LA DECISIONE SARA' RIMESSA AL COLLEGIO SULLO STATUS CIO' PER EVITARE CHE LE PARTI DDEBBANO ATTENDERE I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI PER IL TEMPO NECESSARIO ALL'EMISSIONE DELLA SENTENZA SULLO STATUS

LA CAUSA PROSEGUIRA' NELL'UDIENZA INDICATA PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA SULLE ULTERIORI DOMANDE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

ART. 473 BIS.22

DECISIONE ALL'ESITO DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI

SE LA CAUSA E' MATURA PER LA DECISIONE (SI
PENSI A CAUSA PRIVA DI DOMANDE ACCESSORIE O
DOCUMENTALE) ALL'ESITO DELL'UDIENZA IL
GIUDICE FA PRECISARE LE CONCLUSIONI,
PRONUNCIA I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI
ED URGENTI E ORDINA LA DISCUSSIONE
ORALE NELLA STESSA UDIENZA

SU ISTANZA DI PARTE PUO' RINVIARE LA
DISCUSSIONE ORALE A UDIENZA SUCCESSIVA

ALL'ESITO TRATTIENE LA CAUSA IN DECISIONE
RISERVANDOSI DI RIFERIRE AL COLLEGIO

RISPETTO AL PASSATO NOTEVOLISSIMO
RISPARMIO DI TEMPI PROCESSUALI

MODIFICABILITA'
RECLAMABILITA'
PROVVEDIMENTI
DEL
GIUDICE

MODIFICABILITA' PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI

ART. 473 BIS.23

POSSIBILE MODIFICARE I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI DAL GIUDICE DELEGATO (O DAL COLLEGIO) IN PRESENZA

- FATTI SOPRAVVENUTI
- NUOVI ACCERTAMENTI ISTRUTTORI
- RECLAMABILITA' DEI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI

- ART. 473 BIS.24

- RECLAMO IN CDA AVVERSO TUTTI I PROVVEDIMENTI EMESSI ALL'ESITO DELLA UDIENZA DI COMPARIZIONE DI CUI ALL'ART. 473 BIS.22
- -RECLAMO AVVERSO GLI ALTRI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI EMESSI IN CORSO DI CAUSA MA SOLO SE
- SOSPENDONO LA RESPONSABILITA' GENITORIALE
- INTRODUCONO SOSTANZIALI LIMITAZIONI ALLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
- PREVEDONO SOSTANZIALI MODIFICHE DELL'AFFIDAMENTO O DELLA COLLOCAZIONE DEI MINORI
- DISPONGONO AFFIDAMENTO DEI MINORI A SOGGETTI DIVERSI DAI GENITORI

DECISIONE DELLA CAUSA

ART. 473 BIS.28

TERMINATA L'ISTRUZIONE IL GIUDICE FISSA UDIENZA DI DECISIONE CON TERMINI A RITROSO:

TERMINE NON SUPERIORE A 60 GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA PER NOTE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI;

TERMINE NON SUPERIORE A TRENTA GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA PER DEPOSITO DI COMPARSE CONCLUSIONALI

TERMINE NON SUPERIORE A 15 GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA PER IL DEPOSITO DELLE NOTE DI REPLICA

UDIENZA DI RIMESSIONE DELLA DECISIONE AL COLLEGIO

SENTENZA DA DEPOSITARE ENTRO 60 GIORNI DA TALE UDIENZA

CUMULO
DOMANDE

**CUMULO DI DOMANDE
E RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI
DI SEPARAZIONE
E
SCIoglimento DEL MATRIMONIO
O
CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO**

CUMULO DOMANDE

ART. 473 BIS .49

- Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
- Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma.
- Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274.
- La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.

ART. 473 BIS .49

CUMULO DOMANDE

La possibilità di cumulare le domande discendeva dal nuovo orientamento della Suprema Corte quanto alla possibilità di contemporanea proposizione di domande relative a status, tra le quali sussista rapporto di pregiudizialità.

Necessario il passaggio in giudicato dell'una domanda perché ricorra la condizione per proporre l'altra, il rapporto di pregiudizialità non ostacola la contemporanea proposizione, potendo la seconda domanda essere decisa solo all'esito del passaggio in giudicato della prima (cfr. per tutte le decisioni in merito alla contemporanea proposizione di domanda di disconoscimento di paternità e di accertamento giudiziale di paternità cfr. Cass. Civ., ord. 3 luglio 2018 n. 17392).

Successivamente sul punto cfr. Sent. Corte Cost. n. 177/2022; Sentenza Corte EDU 6.12.2022; Sent. SSUU Cass. n. 8268/2023

CUMULO DOMANDE

ART. 473 BIS .49

DALLA RELAZIONE INTRODUTTIVA

ECONOMIE PROCESSUALI PER LA SOVRAPPONIBILITA' DI MOLTE DOMANDE PROPOSTE NEI DUE GIUDIZI (AFFIDAMENTO FIGLI, ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE, CONTRIBUTO PROLE)

ANALOGIA DI ACCERTAMENTI PER LE DOMANDE DIVERSE (ASSEGNO DI MANTENIMENTO CONIUGE SEPARATO ASSEGNO DIVORZILE)

LA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO CON DECISIONE SU CIASCUNA DOMANDA NEI DIVERSI CAPI DELL'UNICA SENTENZA NON PRIVERA LE APRTI DELLA PRONUNCIA SU NESSUNA DELLE DOMANDE FORMULATE

CUMULO
DOMANDE

ART. 473 BIS .49

LA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO SARA' PROCEDIBILE DECORSO IL TERMINE DI LEGGE:

- UN ANNO DALLA COMPARIZIONE DEI CONIUGI DINANZI AL GIUDICE RELATORE;
- IN CASO DI CONSENSUALIZZAZIONE DELLA SEPARAZIONE SEI MESI DALLA COMPARIZIONE DEI CONIUGI DINANZI AL GIUDICE RELATORE

CUMULO
DOMANDE

ART. 473 BIS .49

CONTENUTI DEGLI ATTI
INTRODUTTIVI DELLE PARTI:

DOVRANNO ESSERE INDICATI I
FATTI POSTI A FONDAMENTO DI
ENTRAMBE LE DOMANDE ANCHE
ACCESSORIE

LE RICHIESTE ISTRUTTORIE PER
ENTRAMBE LE DOMANDE

ART. 473 BIS .49

PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE

ORDINANZA EX ART. 473 BIS.22
AMMETTERE ISTANZE ISTRUTTORIE SU
ENTRAMBE LE DOMANDE?

CUMULO
DOMANDE

OVVERO AMMETTERE LE ISTANZE
ISTRUTTORIE SOLO SULLA DOMANDA
DI SEPARAZIONE E RIMETTERE
L'AMMISSIONE SULLE ISTANZE
ISTRUTTORIE RELATIVE ALLA
DOMANDE CONNESSE AL DIVORZIO
ALL'ESITO DEL PASSAGGIO IN
GIUDICATO DELLA DECISIONE SUL
DIVORZIO?

PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE

RITENGO CHE CIO' RIENTRI NELLA DISCRIZIONALITA' ORGANIZZATIVA DEL GIUDICE.

PERSONALMENTE PREFERIREI EMETTERE UNICO PROVVEDIMENTO EX ART. 473 BIS.²¹ CONSIDERANDO CHE IL GIUDICE DEVE REDIGERE IL CALENDARIO DEL PROCESSO PREFERIREI AMMETTERE LE ISTANZE ISTRUTTORIE 8PER NON DOVER RIVALUTARLE ALL'ESITO DELLA SENTENZA DI DIVORZIO) MA DISPORRE L'EVENTUALE ESCUSSIONE DEI TESTI SECONDO UN ORDINE CHE PRIVILEGI IN PRIMA BATTUTA QUELLE CONNESSE ALLE DOMANDE ATTINENTI LA SEPARAZIONE (ADDEBITO) O COMUNI (AFFIDAMENTO FIGLI, ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE) DISPONENDO L'ESCUSSIONE DEI TESTI ATTINENTI ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL CONIUGE ED EX CONIUGE IN DATA SUCCESSIVA AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA SULLO STATUS.

CUMULO
DOMANDE

ART. 473 BIS .49

DECISIONE

DECISIONE SULLE DIVERSE DOMANDE:

addebito della separazione;

determinazione di assegno di mantenimento per il coniuge debole con decorrenza dalla data della domanda della separazione fino alla data di passaggio in giudicato della pronuncia sulla status del divorzio - ovvero dalla data di proposizione della domanda di divorzio (ex art. 4 comma 13 l.n. 898/1970);

determinazione di assegno divorzile con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della pronuncia sullo status di divorzio- ovvero dalla data di proposizione della domanda di divorzio (ex art. 4 comma 13 l.n. 898/1970);

unica pronuncia per le domande sull'affidamento dei figli, sul loro mantenimento e sull'assegnazione della casa familiare

CUMULO
DOMANDE

RIUNIONE DEI
PROCEDIMENTI

ART. 473 BIS .49

POSSIBILITA' E NON OBBLIGO
DI DISPORRE LA RIUNIONE
DOVENDO IL GIUDICE
VERIFICARE L'OPPORTUNITA'
DELLA STESSA IN
CONSIDERAZIONE DELLE
DIVERSE FASI DEI DUE GIUDIZI

ART. 473 BIS .49

SE I GIUDIZI DI SEPARAZIONE E
DIVORZIO PENDONO DAVANTI
ALLO STESSO TRIBUNALE

Art. 274 c.p.c.

Il giudice adito per secondo per la
domanda di divorzio se entrambe le
cause pendono dinanzi a sé potrà
riunire i procedimenti

Se pendono dinanzi a diversi giudici
relatori rimetterà gli atti la
Presidente per la riunione

ART. 473 BIS .49

SE I GIUDIZI DI SEPARAZIONE E
DIVORZIO PENDONO DAVANTI A
DIVERSI TRIBUNALI

Art. 40 C.P.C.

Rimessione al giudice previamente
adito (quello della separazione)

Ma in presenza di figli minori si
applica art. 473 primo comma:
pertanto la causa andrà rimessa al
giudice del luogo di residenza
abituale del minore

RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI

ART. 473 BIS .49

La riunione può essere disposta anche per procedimenti entrambi proposti prima del 28 febbraio 2023?

Ad avviso di chi scrive non ci sono elementi ostativi in particolare nel caso di pendenza dei procedimenti dinanzi allo stesso giudice (più problematica e forse non praticabile la riunione dinanzi al giudice del luogo di residenza abituale del minore in quanto il nuovo criterio di competenza è stato introdotto con la novella)

Il Tribunale di Roma ha disposto la riunione di procedimenti di separazione e divorzio entrambi istaurati prima della novella

Sicuramente potranno essere riuniti separazione proposta prima della entrata in vigore della novella e divorzio istaurato successivamente (salvo quanto sopra detto quanto all'applicazione dell'art. 473 bis.11)

CUMULO DI
DOMANDE NEI
PROCEDIMENTI
A DOMANDA
CONGIUNTA EX
ART. 473 BIS.51

E' POSSIBILE IL CUMULO
DELLE DOMANDE NEI
PROCEDIMENTI A DOMANDA
CONGIUNTA DI CUI ALL'ART.
451 BIS.51

LA DOTTRINA PREVALENTE AMMETTE POSSIBILITA' DI CUMULO

(Cfr. F. Danovi, in Famiglia e diritto n. 5/2023; e in Famiglia e diritto n. 6/2023 in corso di stampa;

C. Rimini; A. Simeone; G. Casaburi cfr. intervento nel presente incontro di studio)

CUMULO DI
DOMANDE NEI
PROCEDIMENTI
A DOMANDA
CONGIUNTA EX
ART. 473 BIS.51

CUMULO DI
DOMANDE NEI
PROCEDIMENTI
A DOMANDA
CONGIUNTA EX
ART. 473 BIS.51

La giurisprudenza (allo stato)
prevalente ammette la possibilità:

*Trib. Milano; Trib. Terni; Trib. Vercelli; Trib. Lamezia
Terme*

che hanno pronunciato la separazione
rimettendo al passaggio in giudicato della
sentenza della separazione la futura
pronuncia sul divorzio

Unica (allo stato) decisione
contraria

Trib. Firenze

che ha pronunciato la separazione dichiarando
improponibile la domanda di divorzio

Argomenti a sostegno della inammissibilità del cumulo:

CUMULO DI
DOMANDE NEI
PROCEDIMENTI
A DOMANDA
CONGIUNTA EX
ART. 473 BIS.51

- Mancato richiamo espresso nell'art. 473 bis.51 al 473 bis.49
- La legge delega non conteneva alcun espresso richiamo a tale possibilità tenendo prevista solo per i giudizi contenziosi;
- Le ragioni poste a fondamento del cumulo nei giudizi contenziosi (economie processuali non sarebbero assicurate nel caso di domande congiunte)
- Invalidità per illiceità della causa degli accordi con cui i coniugi in sede di separazione stabiliscono le condizioni del divorzio (da ultimo Cass. 20745/2022) gli accordi previsti nella domanda congiunta in relazione al divorzio sarebbero illeciti

Argomenti a sostegno della ammissibilità del cumulo:

CUMULO DI
DOMANDE NEI
PROCEDIMENTI
A DOMANDA
CONGIUNTA EX
ART. 473 BIS.51

- La lettera della legge 473 bis.51 depone per l'ammissibilità in quanto si parla di «domanda congiunta» al singolare relativa ai «procedimenti di cui all'art. 473 bis.47» la commistione di singolare e plurale può ontologicamente riferirsi al solo cumulo tra domande di separazione e divorzio
- La presenza di un procedimento uniforme depone per il *simultaneus processus* anche nei congiunti
- L'art. 473 bis .49 fa riferimento genericamente «agli atti introduttivi del procedimento di separazione» senza delimitare la sua applicabilità a quelli contenziosi

Argomenti a sostegno della ammissibilità del cumulo:

CUMULO DI
DOMANDE NEI
PROCEDIMENTI
A DOMANDA
CONGIUNTA EX
ART. 473 BIS.51

- Anche nei giudizi a domanda congiunta ammettendo il cumulo di domande si avrebbero economie processuali rappresentate dalla presenza di un solo ricorso senza i tempi «morti» necessariamente connessi alla doppia fissazione
- Non sarebbe condivisibile richiamare la giurisprudenza in tema di illiceità dei patti in vista del divorzio, in quanto le parti non disporrebbero di entrambi gli status ma si limiterebbero a proporre due diverse distinte ed autonome domande essendo quella di divorzio procedibile solo dopo il passaggio in giudicato di quella di separazione

CUMULO DI
DOMANDE NEI
PROCEDIMENTI
A DOMANDA
CONGIUNTA EX
ART. 473 BIS.51

Argomenti a sostegno della ammissibilità del cumulo:

-In merito occorre rilevare che la giurisprudenza formatasi in tema di illiceità di patti divorzili conclusi al momento della separazione non discende dal dato letterale dell'art. 160 c.c. ma è frutto di un'interpretazione (peraltro non univoca cfr. Cass. 23713/2012; Cass. 18066/2014)

CUMULO DI
DOMANDE NEI
PROCEDIMENTI
A DOMANDA
CONGIUNTA EX
ART. 473 BIS.51

PATTI CONCLUSI IN SEDE DI
SEPARAZIONE IN VISTA DEL
FUTURO DIVORZIO

ARGOMENTI A SOSTEGNO DELLA
NULLITA' DI QUESTI PATTI:

ART. 160 c.c.

POSSIBILITA' DI COARTARE LA
LIBERA SCELTA DEL CONIUGE
DEBOLE DI DIVORZIARE
NULLITA'

CUMULO DI
DOMANDE NEI
PROCEDIMENTI
A DOMANDA
CONGIUNTA EX
ART. 473 BIS.51

PATTI CONCLUSI IN SEDE DI SEPARAZIONE IN VISTA DEL FUTURO DIVORZIO

TRADIZIONALMENTE NULLITA' RELATIVA CHE PUO' INVOCARE SOLO IL CONIUGE DEBOLE A SUO VANTAGGIO

CASS. 23713/2012

«IL PRINCIPIO DI INDISPONIBILITA' PREVENTIVA DELL'ASSEGNO DIVORZILE E' A TUTELA DEL CONIUGE ECONOMICAMENTE PIU' DEBOLE E L'AZIONE DI NULLITA' è PROPONIBILE SOLO DA QUESTI

CASS. 11012/2021 NULLITA' ASSOLUTA

MA QUALORA SI ACCEDESSE ALLA TESI DELLA NULLITA' RELATIVA POTREBBE ESSERE RILEVATA DAL GIUDICE TANTO DA ASSURGERSI AD ELEMENTO DI DIVIETO DI CUMULO?

CUMULO DI
DOMANDE NEI
PROCEDIMENTI
A DOMANDA
CONGIUNTA EX
ART. 473 BIS.51

SOLO DUE DECISIONI DELLA SUPREMA CORTE
HANNO AMMESSO VALIDITA' AD ACCORDO IN
VISTA DI FUTURO DIVORZIO APPLICANDO L'ART.
1322 C.C.

(MA NON SI TRATTAVA DI DETERMINAZIONE DI
ASSEGNO DIVORZILE)

Cass. 23713/2012

Accordo con il quale la moglie si impegnava in caso
di fallimento del matrimonio a trasferire immobile
al marito per indennizzarlo delle spese sostenute
per ristrutturazione di altro immobile

Cass. 18066/2014 conclusioni congiunte nelle quali
il marito in sede di divorzio si impegnava a
trasferire immobile al figlio

CUMULO DI
DOMANDE NEI
PROCEDIMENTI
A DOMANDA
CONGIUNTA EX
ART. 473 BIS.51

L'orientamento che nega la possibilità di determinare le future conseguenze del divorzio in sede di separazione potrà mutare alla luce delle novità normative e giurisprudenziali?

CUMULO DI
DOMANDE NEI
PROCEDIMENTI
A DOMANDA
CONGIUNTA EX
ART. 473 BIS.51

SPAZI FUTURI PER LA VALIDITA' DEI PATTI IN VISTA DEL
FUTURO DIVORZIO?

- COMPONENTE NON PIU' SOLO ASSISTENZIALE DELL'ASSEGNO DIVORZILE MA COMPENSATIVO-PEREQUATIVA (CFR. CASS SSUU poteri officiosi del giudice «nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco)
- Disponibilità dei diritti (cfr. la disciplina del regime patrimoniale della famiglia) artt.159/162/215 c.c.
- Possibilità di scegliere la legge applicabile alla separazione e al divorzio art. 5 reg. n. 1259/2010
- Possibilità di scegliere la legge applicabile alle obbligazioni alimentari art. 8 Prot. Aja 2007

CUMULO DI
DOMANDE NEI
PROCEDIMENTI
A DOMANDA
CONGIUNTA EX
ART. 473 BIS.⁵¹

SPAZI FUTURI PER LA VALIDITA' DEI PATTI IN VISTA DEL FUTURO DIVORZIO?

Non potrà essere proprio il nuovo art. 473 bis.⁴⁹ se applicato anche alle domande congiunte a favorire una diversa opzione ermeneutica dell'art. 160 c.c. (come da anni auspicato dalla dottrina maggioritaria) tale da non estenderne la portata anche agli accordi conclusi in sede di separazione per il futuro divorzio?

CUMULO DI
DOMANDE NEI
PROCEDIMENTI
A DOMANDA
CONGIUNTA EX
ART. 473 BIS.51

ARGOMENTI A SOSTEGNO DELLA AMMISSIBILITÀ DEL CUMULO:

- «La proposizione in forma congiunta e cumulata di entrambe le domande non incide sul carattere indisponibile dei patti futuri, se non nella misura in cui immagina esclusivamente una sede unitaria più articolata nella quale le parti, nel raggiungere l'accordo da sottoporre al vaglio del Tribunale, individuano tale accordo come definitivo per il futuro, ma nella sola misura in cui la domanda di divorzio viene considerata ammissibile e in seguito procedibile» (cfr. Danovi cit.)

CUMULO DI
DOMANDE NEI
PROCEDIMENTI
A DOMANDA
CONGIUNTA EX
ART. 473 BIS.51

ARGOMENTI A SOSTEGNO DELLA AMMISSIBILITÀ DEL CUMULO:

-illogicità di un sistema che permettesse la possibilità di cumulo in caso di procedimento inizialmente contenzioso nel quale si raggiunga accordo in corso di causa per la separazione e il divorzio con ammissibilità della secondo domanda e divieto di cumulo ab origine;

Possibilità di far valere eventuali sopravvenienze nella udienza fissata (in presenza o cartolare) dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione

CUMULO DI
DOMANDE NEI
PROCEDIMENTI
A DOMANDA
CONGIUNTA EX
ART. 473 BIS.51

ARGOMENTI A SOSTEGNO DELLA AMMISSIBILITÀ DEL CUMULO:

Agli argomenti esposti la scrivente ne aggiunge altro di diversa natura, non giuridica:

Il processo separativo, anche consensuale, è un dolore (si parla nella letteratura psicologica di lutto separativa), dolore alimentato da ogni ulteriore accesso in luoghi (studio del difensore, tribunale) deputati a definire i contenuti del nuovo assetto familiare post separazione. La possibilità per le parti di definire con unico accordo, con unico accesso dal difensore e con unico passaggio giudiziale l'intera vicenda ritengo costituisca per le parti un seppur modesto «sollievo»

Uno degli obiettivi del giudice della famiglia è aiutare le parti a superare questo dolore anche riconoscendo validità ad un accordo complessivo separazione-divorzio raggiunto in un unico contesto, con sicura riduzione dei tempi di «sofferenza»

ALLEGAZIONI DI
VIOLENZA E
ABUSI FAMILIARI

PROCEDIMENTI CON
ALLEGAZIONI DI
ABUSI FAMILIARI
O
CONDOTTE DI VIOLENZA
DOMESTICA O DI GENERE

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

Il nuovo capo III del titolo iv bis del libro secondo del c.p.c. è rubricato «della violenza domestica o di genere»

Contiene disposizioni per assicurare **un trattamento specifico per i procedimenti nei quali siano presenti allegazioni di violenza che devono seguire una corsia privilegiata e differenziata rispetto agli altri procedimenti in materia**

Prevede misure di salvaguardia per la vittima per evitare la vittimizzazione secondaria

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

Sarà sufficiente allegare la violenza per avere ingresso in una corsia processuale privilegiata e diversificata che garantirà

- Attenzione

- Anticipazione nella fissazione velocità nella decisione

- Evitare forme di vittimizzazione secondaria nelle udienza evitare contatti diretti tra presunto autore e vittima della violenza; no conciliazione; no mediazione

- Ascolto diretto del minore da parte del giudice 473 bis.45 (non ascolto se il minore è stato già ascoltato e quelle risultanze sono sufficienti)

- Piena applicazione dell'art. 31 della convenzione di Istanbul che impone di considerare i fatti di violenza domestica per la disciplina dell'affidamento dei minori

Art. 473-bis.40

(Ambito di applicazione)

Le disposizioni previste dalla presente sezione si applicano nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori.

AMPIA NOZIONE DI VIOLENZA:

La nozione di violenza può essere desunta dall'art. 3 della CONVENZIONE DI ISTANBUL

Non è richiesta coincidenza con condotte di rilevanza penale

Art. 473-bis.40

(Ambito di applicazione)

NON E' NECESSARIO CHE LA CONDOTTA
INTEGRI GLI ESTREMI DI UN PRECISA
FATTISPECIE PENALE

AUTONOMIA TRA IL GIUDIZIO PENALE E
QUELLO CIVILE FERMO IL NECESSARIO
COORDINAMENTO

Preliminarmente occorre evidenziare l'autonomia dei giudizi, in quanto diverso è il bene tutelato: nell'ambito del procedimento penale viene accertata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di specifiche fattispecie penali, come contestate nel capo di imputazione; nell'ambito dei giudizi aventi a oggetto domande relative alla titolarità o all'esercizio della responsabilità genitoriale oggetto del giudizio è la capacità genitoriale delle parti e la situazione del minore; nell'ambito dei giudizi di separazione, il giudice accerta, ai fini dell'addebito, l'eventuale violazione di doveri coniugali che potrebbe anche non integrare gli estremi di un reato.

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

AUTONOMIA TRA IL GIUDIZIO PENALE E QUELLO CIVILE FERMO IL NECESSARIO COORDINAMENTO

Si tratta di accertamenti che, se in parte sovrapponibili, possono non essere coincidenti, con la conseguenza che mentre l'accertamento, con sentenza passata in giudicato della responsabilità penale di una parte (genitore o coniuge) per condotte di violenza domestica (si pensi a condanne per reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, ovvero mancato adempimento agli obblighi di assistenza familiare) avrà certe conseguenze sulla decisione in ambito civile o minorile (cfr. art. 654 c.p.p.),

al contrario l'eventuale assoluzione (ovvero altre formule di ndp e ancor meno l'archiviazione) rispetto a specifiche fattispecie incriminatrici, potrebbe non escludere che condotte violative di doveri genitoriali o familiari possano essere accertate nell'ambito del giudizio civile (si pensi all'ipotesi di soggetti che abbiano commesso condotte di violenza domestica ma siano non imputabili o non punibili, ovvero a condotte che pur non integrando la fattispecie contestata siano rilevanti -assoluzione dai maltrattamenti in famiglia per mancata reiterazione di condotte – ovvero pur non potendo essere considerate reato evidenziano rilevanti violazioni di doveri genitoriali o coniugali, come per esempio in presenza di atti di danneggiamento quali la rottura di suppellettili della casa o condotte di profonda e reiterata denigrazione o ingiuria).

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

-PER APPLICARE LE NORME A SALVAGUARDIA DELLE VITTIME DI VIOLENZA SARANNO SUFFICIENTI LE SOLE ALLEGAZIONI DI VIOLENZA (per allegazione di violenza si intende la sola affermazione specificata ma non dettagliata o documentata della parte di essere stata vittima di violenza)

-Ratio: anticipazione della tutela, la sola allegazione di violenza imporrà al giudice di trattare il giudizio con urgenza e di verificare prima dell'adozione del primo provvedimento che disciplini l'affidamento la sussistenza o meno delle condotte di violenze

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

- COSA DEVE INTENDERSI PER ALLEGAZIONE?
- La specifica descrizione di fatti di violenza domestica.
- Non è necessario che sia suffragata da riscontri documentali o da individuazione di possibili testimoni. Se questi sono presenti è utile e preferibile indicarli ma non sono requisito necessario per l'applicazione delle disposizioni in esame

Fondamentale il ruolo del PM

- che è interveniente necessario in tutti i procedimenti di separazione , divorzio, modifiche , affidamento figli nati fuori del matrimonio (e loro modifiche)
- E' parte ex art. 336 c.c. dei procedimenti de potestate (art. 330/333 c.c.)

ART. 473 BIS.42 quinto comma

Il giudice nel decreto di fissazione dell'udienza chiede al PM di fornire informazioni sui procedimenti pendenti ove ostensibili. Il Pm entro 15 giorni provvede ad inviare quanto richiesto

IMPORTANTE PREVEDERE FORME DI
COORDINAMENTO TRA I VARI UFFICI PER
INTERVENIRE COERENTEMENTE NEI CASI DI
VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

- Ruolo del PM
- Il Pubblico Ministero che spesso sta conducendo indagini sui fatti di violenza può ai sensi del vigente art. 72 c.p.c. e potrà ai sensi dell'art. 473-bis.3, anche quando è solo interveniente, produrre documenti, dedurre prove, formulare conclusioni
- Il giudice può sollecitare la presenza del PM e non si tratta di presenza fisica ma processuale perché il PM, che ha nella disponibilità gli esiti delle indagini, può produrre note e documenti capaci di avere incidenza nel procedimento civile o minorile compatibilmente con le esigenze delle indagini

RUOLO DEL PM

- Nell'ambito del giudizio civile potranno, ovviamente, essere depositati i soli atti c.d. ostensibili, in quanto non coperti da segreto; L'art. 329 c.p.p. prevede che gli atti di indagine siano coperti da segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
- Il PM, in quanto dominus dell'indagine, avuta conoscenza dell'inizio del procedimento civile o minorile, ovvero della sua pendenza (quando l'allegazione di violenza emerga su istanza delle parti nel corso dello stesso) potrebbe valutare l'opportunità di giungere ad una rapida conclusione delle indagini al fine di rendere ostensibili, nell'ambito del procedimento civile o minorile, tutti gli atti acquisiti nelle indagini penali, ovvero solo alcuni di essi

RUOLO DEL PM

- Il PM ordinario dovrebbe inoltre coordinarsi con il PUBBLICO MINISTERO MINORILE, e viceversa, facendo confluire nel giudizio civile esiti di indagini realizzate a tutela del minore dal pubblico ministero specializzato, ovvero acquisendo nel procedimento minorile gli atti del procedimento a carico dei genitori

ALLEGAZIONI DI
VIOLENZA E
ABUSI FAMILIARI

- Coordinamento tra Tribunale ordinario e Tribunali per i minorenni
- In molti casi in presenza di violenza domestica pendono contemporaneamente giudizi dinanzi al **TO** e al **TM**
- Fondamentale è un loro coordinamento
- In primo luogo occorrerebbe il collegamento informatico tra gli uffici per verificare la contemporanea pendenza dei procedimenti (già realizzato in alcuni territori virtuosi)

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

- Inoltre è necessario «scambiare» gli esiti degli accertamenti (verbali di ascolto dei minori, accertamenti dei servizi sociali, verbali con le dichiarazioni delle parti) per evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria con duplicazioni di ascolti delle vittime e dei minori
- Ma soprattutto è necessario comunicare tempestivamente le decisioni anche provvisorie per evitare contraddittorietà di giudicati e trovare forme di coordinamento che nel rispetto delle reciproche competenze evitino duplicazioni di giudizi

473 bis.41

Forma della domanda

Ratio della disposizione è garantire la piena conoscenza da parte del Giudice, già dalle fasi introduttive del giudizio, della pendenza ovvero della definizione di procedimenti (penali, o di altra autorità giudiziaria civile o minorile ovvero amministrativi) relativi alla violenza, per scongiurare il ripetersi del rischio che il giudice civile o minorile non abbia conoscenza della pendenza o della definizione di altri procedimenti relativi a condotte di violenza.

Nelle fasi iniziali del procedimento la diligenza dei difensori sarà fondamentale per la piena applicazione della novella

Il giudice può acquisire validi elementi di prova

- Dalle nuove prove atipiche (messaggi, video, sms sulla valenza probatoria dei quali si veda da ultimo Cass. 17 luglio 2019 n.19155 che ha riconosciuto l'efficacia di piena prova ai messaggi telematici ai sensi dell'art. 2712 c.c. «L'email forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale è prodotta non ne disconosca la conformità»)
- Dai referti di pronto soccorso
- Dalle risultanze delle indagini penali ove ostensibili (verbali di sommarie informazioni)
- Dalle risultanze dei procedimenti penali (testimonianze)

PROVE ATIPICHE

Esempi:

- Atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, verbali delle SIT (Trib. Roma, 11 gennaio 2018);
- Sentenza di patteggiamento (Trib. Parma 11 ottobre 2017),;
- CTU svolta nel giudizio penale (Trib. Pavia 28 agosto 2018);
- SMS (Trib. Roma, 17 maggio 2017) ;
- Informazioni pubblicate su Facebook (Trib. S.M. Capua a Vetere, 13 giugno 2013).

LIMITE: non possono essere ammesse qualora dirette ad aggirare le norme poste a garanzia dell'andamento processuale (Trib. Milano, 8 aprile 2013); PER ES. le dichiarazioni dei terzi in funzione testimoniale non sono utilizzabili (Trib. Bari 5 luglio 2016).

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

PROVE CHE PROVENGONO DAL PROCEDIMENTO PENALE

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO

Sentenza penale di condanna o di assoluzione passata in giudicato pronunciata a seguito di dibattimento, richiamato l'art. 654 c.p.p. , il vincolo per il giudice civile è rappresentato dall'accertamento del "fatto" da parte del giudice penale (sia nella sua verifica sia nella sua non verifica)

Resta tuttavia possibile per il giudice civile o minorile valutare tale fatto storico in maniera congruente rispetto all'accertamento che egli è chiamato a compiere.

Pertanto in presenza di condanna l'accertamento avrà indubbi effetti sulla sua decisione, mentre in presenza di assoluzione occorrerà verificare se pur in mancanza degli elementi oggettivi o soggettivi del reato, alcune condotte possano comunque assumere rilevanza ai fini della valutazione della capacità genitoriali della parte.

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

PROVE CHE PROVENGONO DAL PROCEDIMENTO PENALE

SENTENZA PENALE NON PASSATA IN GIUDICATO TESTIMONIANZE ASSUNTE NEL DIBATTIMENTO

In presenza di sentenza penale non passata in giudicato la decisione può assumere la valenza di “prova atipica”; analoga valenza dovrà attribuirsi alle prove formatesi nel corso del dibattimento penale.

Secondo la Cassazione (n. 10055/2010) “Il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di condanna non definitiva, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, in particolare utilizzando come fonti le prove raccolte e gli elementi di fatto acquisiti in tale giudizio, ma è necessario che il procedimento di formazione del proprio libero convincimento sia esplicitato nella motivazione della sentenza, attraverso l'indicazione degli elementi di prova e delle circostanze sui quali esso si fonda, non essendo sufficiente il generico richiamo alla pronuncia penale. che si tradurrebbe nella elusione del dovere di autonoma valutazione delle complessive risultanze probatorie e di conseguenza nel vizio di omessa motivazione.” .

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

**PROVE CHE PROVENGONO DAL PROCEDIMENTO
PENALE**

VERBALI DI SOMMARIE INFORMAZIONI

**ALTRI ATTI DEL PROCEDIMENTO (CFR. PERIZIE DEL
PM)**

Le sommarie informazioni assunte durante la fase delle indagini preliminari, ritualmente acquisite nel contraddittorio delle parti, sono liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non essendo a tal fine necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento, in quanto nel sistema processuale manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche. (Cass. civ. 20 gennaio 2017, n. 1593; v. anche Cass. civ. 19 luglio 2019, n. 19521; Cass. civ. 4 luglio 2019, n. 18025; Cass. civ. 25 settembre 2018, n. 22580)

PROVE CHE PROVENGONO DAL PROCEDIMENTO PENALE

SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO

Rilevanza probatoria nel giudizio civile alla sentenza di patteggiamento, la giurisprudenza attribuisce alla stessa non il valore di vera e propria prova liberamente valutabile dal giudice civile, ma di semplice «argomento di prova» ex art. 116, comma 2º, c.p.c.”

Cass. civ. 21 gennaio 2015, n. 1024.

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

PROVE ILLECITE

Le prove illecite sono prove, tipiche o atipiche, acquisite in violazione di una norma di legge (p.e.: corrispondenza diretta all'altro, mail recuperate mediante accesso abusivo a sistema informatico; registrazione di conversazione di terzi in assenza del soggetto che realizza la registrazione, riprese audiovideo).

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

PROVE ILLECITE

Quanto alla possibilità di avvalersi in giudizio del documento contenente dati personali illecitamente acquisiti le opzioni ermeneutiche che si contrappongono sono essenzialmente tre:

- a) il diritto di difesa consentirebbe la produzione e l'acquisizione di documenti illecitamente acquisiti, senza eccezioni;
- b) I documenti illegittimamente acquisiti sarebbero al pari di quanto accade nel processo penale inutilizzabili;
- c) non sarebbe possibile fornire una risposta univoca per ogni fattispecie essendo necessario compiere un bilanciamento tra i contrapposti diritti «caso per caso»

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

PROVE ILLECITE

A) Il diritto di difesa consente la produzione e l'acquisizione di documenti illecitamente acquisiti

RAGIONI DELLA SCELTA **A)**

Nel codice di procedura civile non è prevista un'espressa sanzione della inutilizzabilità delle prove costituite acquisite in modo illecito (al contrario di quanto previsto nell'art. 191 c.p.p.)

Al contrario il disposto dell'art. 115 comma 1 c.p.c. imporrebbe al giudice di valutare tutte le prove prodotte dalle parti nel rispetto delle regole proprie del codice di procedura civile.

PROVE ILLECITE

a) Il diritto di difesa consente la produzione e l'acquisizione di documenti illecitamente acquisiti

«Le prove precostituite, quali i documenti, entrano nel giudizio attraverso la produzione e nella decisione in virtù di un'operazione di semplice logica giuridica, essendo tali attività contestabili solo se svolte in contrasto con le regole, rispettivamente, processuali o di giudizio, che vi presiedono, senza che abbia rilievo una valutazione in termini di utilizzabilità, categoria propria del rito penale ed ignota al processo civile»
(Cass. 25 marzo 2013, n. 7466; Cass. 14 novembre 2012, n. 19870)

In questo senso la prevalente giurisprudenza di merito (Trib. Milano, impresa 27 luglio 2016 sulla utilizzabilità di e.mail frutto di accesso abusivo; Trib. Torino 8 maggio 2013; Trib. Roma)

PROVE ILLECITE

B) INUTILIZZABILITA' DELLE PROVE ILLECITE

RAGIONI DELLA SCELTA **B)**

l'acquisizione di prove illecite si porrebbe in insanabile contrasto con i diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione

Cass. 8 novembre 2016, n. 22677 in tema di affidamento dei figli in giudizio di separazione e di mancata acquisizione di file audio sottratti alla controparte

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

PROVE ILLECITE

TESI DELLA INUTILIZZABILITA' DELLE PROVE ILLECITE

- Prove acquisite in violazione delle libertà personali si porrebbero in contrasto con l'art. 13, comma 3, Cost.;
- Prove acquisite in violazione del domicilio si porrebbero in contrasto con l'art. 14, comma 1;
- Prove acquisite in violazione alle «libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione» si porrebbero in contrasto con l'art. 15 comma 1.
- Sarebbe la stessa Costituzione a stabilire che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

PROVE ILLECITE

C)TESI DEL BILANCIAMENTO DI INTERESSI

RAGIONI DELLA SCELTA C)

Per escludere l'ammissibilità di una prova acquisita con modalità illecite, è necessaria la sussistenza di una norma processuale che sancisca espressamente la nullità, essendo precluso al giudice la valutazione di ammissibilità di prove precostituite in giudizio.

E' necessario compiere un bilanciamento tra diritti e interessi fondamentali, ed in particolare tra il diritto alla difesa e alla prova da un lato e il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, dall'altro.

PROVE ILLECITE

TESI DEL BILANCIAMENTO DI INTERESSI

In merito la Suprema Corte ha evidenziato l'esistenza una "gerarchia mobile" nel bilanciamento dei contrapposti interessi *"da intendersi non come rigida e fissa subordinazione di uno degli interessi all'altro, ma come concreta individuazione da parte del giudice dell'interesse da privilegiare tra quelli antagonistici, a seguito di una ponderata valutazione della specifica situazione sostanziale dedotta in giudizio con conseguente bilanciamento tra gli stessi, capace di evitare che la piena tutela di un interesse possa tradursi nella limitazione di quello contrapposto tanto da vanificarne o ridurne il valore contenutistico....."* (Cass., 5 agosto 2010, n. 18279 in tema di licenziamento).

«La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza; tuttavia, poiché la facoltà di difendersi in giudizio utilizzando gli altrui dati personali va esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003, la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, e le esigenze di difesa.» (Cass. 33809/2021)

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

Disciplina della PROVA ILLECITA nei procedimenti di diritto di famiglia minori

Nell'ambito dei procedimenti di diritto di famiglia il bilanciamento di interessi potrebbe far propendere per l'ammissibilità di prove illecitamente acquisite in ogni caso in cui la prova sia posta a fondamento di domande attinenti diritti fondamentali di rango elevato.

Tale gerarchia potrebbe essere individuata considerando gli ambiti nei quali il legislatore ha concesso al giudice non solo poteri istruttori d'ufficio ma anche poteri di disporre al di fuori dei limiti della domanda.

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

PROVE ILLECITE

Come detto la giurisprudenza di legittimità è divisa tra:

- Utilizzabilità (Cass. 33809/2021)
- Non utilizzabilità (Cass. 22677/16);

La giurisprudenza di merito propende decisamente per l'utilizzabilità delle prove illecite in materia di famiglia enfatizzando:

a) la mancanza di una norma processuale che sancisca la nullità della prova assunta con modalità illecite e dunque;

b) l'assenza di una norma analoga all'art. 191 c.p.p.;

c) la necessità di operare un bilanciamento tra il diritto di difesa e alla riservatezza dall'altro. prova da un lato, e quello alla

Dottrina tendenzialmente contraria alle prove illecite

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

PROVE ILLECITE

Nella giurisprudenza di merito sono state ammesse prove illecitamente acquisite quali:

- i messaggi di posta elettronica e gli sms captati in violazione della normativa penale (Trib. Torino, 8 maggio 2013);
- documentazione e corrispondenza acquisite in violazione del diritto alla riservatezza (Trib. Milano, 9 maggio 2018);
- Riprese video eseguite senza consenso e senza la presenza del soggetto che ha chiesto l'acquisizione del filmato (Trib. Roma, 20 gennaio 2017 riprese in abitazione dell'altro genitore da cui si desumeva l'uso di droga assunta nel bagno).

ALLEGAZIONI DI
VIOLENZA E
ABUSI FAMILIARI

**COME PROVARE LA VIOLENZA
NEI GIUDIZI CIVILI E MINORILI
QUANDO UNICA PROVA E' LA
DICHIARAZIONE DELLA DONNA
VITTIMA DI VIOLENZA?**

VALENZA PROBATORIA DELLE DICHIARAZIONI RESE
DALLA MADRE NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI
PENALI SUOI RIFLESSI NELLA DECISIONE

Le dichiarazioni della persona offesa, che può essere considerata nell'ambito del procedimento penale anche l'unica prova della violenza domestica, non è considerata prova nel giudizio civile perché nel processo civile la parte è portatrice di proprio interesse (sul valore delle dichiarazioni della persona offesa rese nel procedimento penale nel procedimento civile di cui la PO è parte cfr. Cass. 27016/2022)

UNA RIFLESSIONE: ma nel caso di domanda di affidamento dei figli o di domanda ex art. 330/333 c.c. quale è l'interesse quello della donna vittima di violenza o quella del figlio minore?

L'INTERESSE E' QUELLO DEL MINORE

ALLEGAZIONI DI
VIOLENZA E
ABUSI FAMILIARI

ALLEGAZIONI DI
VIOLENZA E
ABUSI FAMILIARI

VALENZA PROBATORIA DELLE DICHIARAZIONI
RESE DALLA MADRE NELL'AMBITO DEI
PROCEDIMENTI PENALI SUOI RIFLESSI NELLA
DECISIONE

Ma se l'interesse perseguito è quello del
minore, sarebbe a vostro avviso
possibile utilizzare le dichiarazioni della
madre rese sotto vincolo a dire la verità
nel processo penale come prova atipica
nel processo civile solo al fine di
decidere domande relative alla
responsabilità genitoriale o
all'affidamento?

*IN TAL SENSO DECISIONE DEL TRIBUNALE
DI TERNI 3.9.2021*

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

VALENZA PROBATORIA DELLE DICHIARAZIONI RESE DALLA MADRE NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI PENALI SUOI RIFLESSI NELLA DECISIONE

Sent. TRIB. Terni 3.9.2021 n. 709 (Edita in Dejure)

- Nelle situazioni di violenza domestica è necessario che, soprattutto per la valutazione degli effetti di tale violenza sullo sviluppo del minore, e per adottare provvedimenti in merito all'affidamento della prole, possa essere attribuita valenza probatoria anche alle dichiarazioni della donna vittima di violenza, quando tali dichiarazioni siano state assunte in contesti nei quali la donna, vittima di violenza, ha formulato impegno a dire la verità con assunzione di responsabilità penale nel caso di dichiarazioni reticenti o mendaci.

- Infatti, nel caso in cui la donna abbia reso dichiarazioni nell'ambito di procedimento penale (o nel corso delle indagini preliminari ovvero nel corso del dibattimento penale), con assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, tale sanzione appare sufficiente a far assurgere la dichiarazione ad elemento che il giudice civile può valutare per la formazione della prova, anche nell'ambito del processo civile.

ALLEGAZIONI DI
VIOLENZA E
ABUSI FAMILIARI

VALENZA PROBATORIA DELLE DICHIARAZIONI
RESE DALLA MADRE NELL'AMBITO DEI
PROCEDIMENTI PENALI SUOI RIFLESSI NELLA
DECISIONE

*Sent. TRIB. Terni 3.9.2021 n. 709 (edita in
DEJure)*

- Inoltre, il limite costituito dal divieto sancito dall'art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, non opera nel caso in cui la decisione abbia ad oggetto domanda di affidamento dei figli minori, laddove l'interesse perseguito non è quello del genitore ma quello del minore, per garantirne la migliore crescita.

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

VALENZA PROBATORIA DELLE DICHIARAZIONI RESE DALLA MADRE NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI PENALI SUOI RIFLESSI NELLA DECISIONE

Sent. TRIB. Terni 3.9.2021 n. 709 (edita in DEJure)

- "La maggiore ampiezza dei poteri riconosciuti dal legislatore nella valutazione degli elementi di prova quando oggetto del giudizio sono domande aventi ad oggetto diritti indisponibili, come quelle per la determinazione delle modalità di affidamento di minori si desume proprio dalla indisponibilità della materia relativa alla tutela dei minori (Cass n.21178 /2018; Cass 6339/2011; Cass. n.23791/2005 ;Cass n.11218/2013; sulla valorizzazione delle finalità di ordine pubblicistico: v. Cass., n. 270/2004; Cass., n. 21293/2007).

- Se infatti risulta incontestato che 'La salvaguardia dei diritti dei minori consente il ricorso a un'ampia gamma di poteri istruttori ufficiosi, nei procedimenti in materia di famiglia soprattutto in presenza di persone minori di età' (Corte Cost. 185/1986; Cass.21178/18), appare necessario attribuire valenza probatoria anche alle dichiarazioni rese dal genitore, parte civile nel processo penale, quando le stesse abbiano ad oggetto condotte di violenza domestica ed oggetto del giudizio in ambito civile, sia la domanda di affidamento.

VALENZA PROBATORIA DELLE DICHIARAZIONI RESE
DALLA MADRE NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI
PENALI SUOI RIFLESSI NELLA DECISIONE

Sent. TRIB. Terni 3.9.2021 n. 709 (edita in
DEJure)

- In tal caso, infatti, non può dirsi violato l'art. 246 c.p.c. in quanto l'interesse perseguito nel decidere la domanda di affidamento non è quello del genitore, parte del giudizio civile, ma quello del minore, terzo rispetto alla dichiarazione resa nel genitore nell'ambito del procedimento penale. E' comunque onere del giudice civile sottoporre tale dichiarazione al medesimo vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca, che viene operato nell'ambito del procedimento penale con riferimento alla dichiarazione della persona offesa, per valutarne l'efficacia probatoria.

ALLEGAZIONI DI
VIOLENZA E
ABUSI FAMILIARI

CTU AUSILIARI DEL GIUDICE

NEI PROCEDIMENTI CON
ALLEGAZIONI DI VIOLENZA

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

473 bis.44

Attività istruttoria

- Per evitare il reiterarsi di una prassi distorta che rimette ai consulenti accertamenti senza dare indicazioni sulle pregresse violenze è espressamente previsto che nel quesito al CTU o nell'invio al Servizio
- **«il giudice indica nel provvedimento la presenza di allegazioni di abusi o violenze, gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori, anche evitando la contemporanea presenza delle parti»**
- In mancanza sarebbe opportuno una richiesta da parte degli ausiliari (o dei difensori) per puntualizzare questo aspetto

ALLEGAZIONI DI
VIOLENZA E
ABUSI FAMILIARI

RUOLO DELLA CTU

- Il ricorso alla CTU costituisce un significativo ausilio per il giudice della famiglia e dei minori per verificare le dinamiche relazionali all'interno della famiglia e le caratteristiche di personalità di tutti i suoi componenti.
- Importante: il ctu non può e non deve accertare i fatti questo compito spetta al giudice

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

Disporre una CTU in presenza di allegazioni di violenza domestica senza aver prima compiuto accertamenti sulla violenza (prove, acquisizione di documenti etc) può distorcere gli esiti dell'accertamento.

- Per esempio: in presenza di un rifiuto del figlio alla frequentazione del genitore il CTU non può verificare se ciò sia motivato dall'esposizione del minore a violenza assistita e potrebbe concludere suggerendo provvedimenti che «impongano» la frequentazione, anche quando la ragione del rifiuto è l'esposizione a violenza domestica (c.d. violenza assistita)

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

RUOLO DELLA CTU

- per queste ragioni il Giudice prima di disporre CTU dovrebbe compiere accertamenti (quanto meno a livello di acquisizioni di atti e di accertamenti sul fumus in merito alle allegazioni di violenza) per inserire nel quesito sottoposto al CTU una specifica indicazione sulla possibile esposizione del minore a violenza domestica.
- nei casi di violenza domestica la CTU dovrebbe essere finalizzata principalmente a verificare i margini di recupero del rapporto tra genitore violento e minore previo serio percorso di superamento della violenza da parte del genitore

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

RUOLO DELLA CTU

Possibile quesito per CTU in presenza allegazioni di violenza domestica rispetto alle quali il giudice abbia compiuto preliminari riscontri con esito positivo:

«Valuti il CTU, considerate le allegazioni di violenza domestica e gli esiti dei riscontri preliminari acquisiti nel corso del procedimento (il giudice dovrebbe descrivere sommariamente quali sono queste condotte e inserire quali sono i riscontri –per es. testimonianze, atti acquisiti dal penale, oppure referti di pronto soccorso etc.):

1) La capacità genitoriale del genitore A rispetto al quale emergono indizi in merito alla commissione di condotte di violenza domestica tenendo conto della capacità di comprendere gli effetti che le condotte indicate possono aver arrecato sul figlio, anche quando alla percezione da parte del figlio di modelli educativi caratterizzati da violenza; indichi possibili percorsi da sottoporre al genitore A specificando la prognosi sulla possibile reiterazione anche nel futuro delle condotte emerse nel corso del procedimento

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

RUOLO DELLA CTU Segue quesito CTU:

- 2) *La capacità genitoriale del genitore B tenendo conto degli effetti delle condotte commesse dal genitore A, come emerse nel corso del procedimento, e dell'incidenza che tali condotte possano aver avuto; indichi possibili percorsi da sottoporre al genitore B per sostenerlo nel superamento di eventuali effetti negativi delle condotte dell'altro genitore come sopra indicate;*
- 3) *Lo stato psicofisico del minore tenendo conto dei possibili effetti delle condotte indicate, precisando se eventuali incontri con il genitore A siano compatibili con il suo interesse e in caso di risposta affermativa suggerisca elementi per consentire al Giudice di determinarne le modalità più idonee, anche al fine di evitare contatti diretti tra i genitori e ogni forma di vittimizzazione secondaria;*
- 4) *Verifichi la qualità della relazione del minore con ciascun genitore»*

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

RUOLO DELLA CTU

- L'accertamento preliminare è necessario anche per non esporre la donna e il minore vittime di violenza a forme di VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA , costringendoli a sedere intorno allo stesso tavolo del violento nel corso delle operazioni peritali.
- E' compito del giudice scongiurare questi rischi prevedendo per esempio comparizioni in orari differenziati differenziati o con collegamenti da remoto

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

RELAZIONI DEI SERVIZI SOCIALI

Considerazioni analoghe a quelle compiute per la CTU devono essere estese alle ipotesi in cui il Giudice deleghi indagini ed accertamenti sulle competenze genitoriali delle parti e sulla situazione del minore ai Servizi Socio Assistenziali (sociali e sanitari)

Anche in questo caso non spetta agli operatori dei Servizi accertare la violenza, nel provvedimento del Giudice deve essere presente espressa indicazioni in merito con previsione di tutele per evitare forme di vittimizzazione secondaria.

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

Art. 473-bis.25 (Consulenza tecnica d'ufficio)

Quando dispone consulenza tecnica d'ufficio, il giudice precisa l'oggetto dell'incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere.

Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.

Il consulente svolge le indagini che coinvolgono direttamente il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici, e con durata e modalità che garantiscono la serenità del minore e sono adeguate alla sua età.

Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresì le metodologie e i protocolli seguiti, nonché eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

Art. 473-bis.27 (Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori)

Quando dispone l'intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l'attività ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta, e quelli entro cui le parti possono depositare memorie.

Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione.

Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all'autorità giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente.

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

AUSILIARI DEL GIUDICE

Le nuove disposizioni prevedono espressamente che

- l'incarico formulato dal Giudice sia specifico e dettagliato

- gli ausiliari devono tenere distinti :

FATTI ACCERTATI (da intendere come fatti avvenuti alla presenza degli operatori per esempio agiti di violenza nel corso degli incontri)

DICHIARAZIONI RESE DALLE PARTI

VALUTAZIONE DEGLI OPERATORI O DEL CTU (CHE DEVONO ESSERE FONDATE SU METODOLOGIE E PROTOCOLLI RICONOSCIUTI SCIENTIFICAMENTE)

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

ACCERTAMENTI DEI SERVIZI

E' espressamente previsto che le parti possano prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e degli accertamenti compiuti dai responsabili del Servizio sociale o sanitario (salvo che la legge non disponga diversamente)

Questa disposizione è finalizzata ad assicurare il pieno contraddittorio e il giusto processo

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

- Norme contro la cd alienazione parentale (art. 473-bis.6)
- *Qualora il figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, prevedere che il giudice, personalmente, sentito il minore ed assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto ed assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore, considerando ai fini della determinazione dell'affidamento dei figli e degli incontri con i figli eventuali episodi di violenza. In ogni caso garantire che gli eventuali incontri tra i genitori ed il figlio avvengano, se necessario con l'accompagnamento dei servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima*

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

NORME CONTRO LA CD ALIENAZIONE PARENTALE

Dalla indagine compiuta dalla Commissione contro il femminicidio, esaminando oltre 1400 procedimenti nei Tribunali ordinari e minorili d'Italia si è rilevato un paradosso: in presenza di violenza domestica non riconosciuta se il figlio rifiuta di incontrare il genitore violento, di questo rifiuto viene ritenuto «colpevole» il genitore vittima di violenza.

Questa disposizione mira a scongiurare il verificarsi del riferito paradosso, imponendo al giudice di accertare preliminarmente le cause del rifiuto attraverso l'ascolto del minore e «assunzione di ogni altra informazione»

Impone inoltre di dare attuazione all'art. 31 conv. Istanbul

Di tutelare la vittima anche negli incontri con il genitore violento

EMERSIONE DELLA VIOLENZA GLI AUSILIARI

Gli operatori dei Servizi come i CTU dovrebbero comunque segnalare nelle loro relazioni dichiarazioni delle parti dalle quali possano emergere indici di violenza domestica, chiedendo al giudice (qualora questi non l'abbia fatto) come procedere in presenza di tali affermazioni, per evitare forme di vittimizzazione secondaria

ALLEGAZIONI DI
VIOLENZA E
ABUSI FAMILIARI

Provvedimenti del giudice

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

D. LEG.VO N. 149/22

Art. 473-bis.46 (Provvedimenti del giudice)

Quando all'esito dell'istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall'articolo 473-bis.70 (ORDINI DI PROTEZIONE), e disciplina il diritto di visita individuando modalità idonee a non compromettere la loro sicurezza.

A tutela della vittima e del minore, il giudice può altresì disporre, con provvedimento motivato, l'intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario.

Quando la vittima è inserita in collocazione protetta, il giudice può incaricare i servizi sociali del territorio per l'elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo.

ALLEGAZIONI DI
VIOLENZA E
ABUSI FAMILIARI

Art. 473-bis.46 (provvedimenti
del giudice)

Accertata la violenza (anche a livello
di fumus) già dal primo
provvedimento (ex art. 473 bis.22)

Applicazione dell'art. 31
convenzione di Istanbul

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

Art. 31 della *“Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”*, cd. Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell’agosto 2014), ai sensi del quale al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Il citato articolo stabilisce inoltre che devono essere adottate misure necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.



BIGENITORIALITA' E VIOLENZA DOMESTICA

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

BIGENITORIALITA' E VIOLENZA DOMESTICA

Accertata la sussistenza di violenza domestica la bigenitorialità NON DEVE essere garantita ad ogni costo.

Il rifiuto del minore di frequentare il genitore violento è più che legittimo

E' compito del giudice della famiglia e dei minori accertare i fatti per verificare se violenze domestiche vi sono state o meno

In caso di accertamento di fatti di violenza solo una serio percorso di recupero da parte del genitore violento può giustificare la ripresa delle relazioni

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

BIGENITORIALITA' E VIOLENZA DOMESTICA

Il genitore violento NON E' UN BUON GENITORE, E' PER DEFINIZIONE UN GENITORE DISFUNZIONALE anche qualora la violenza sia stata diretta solo verso il partner

L'educazione si fornisce con l'esempio: picchiare, maltrattare, minacciare, offendere il partner, far mancare i mezzi economici (qualora nella disponibilità del genitore) per garantire ai figli una corretta crescita è elemento di prova di profonda disfunzionalità genitoriale

Non si può imporre la frequentazione del genitore violento ai figli

VIOLENZA DOMESTICA E ART. 8 CEDU

L'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo tutela la vita privata e familiare degli individui vincolando gli Stati aderenti alla convenzione non solo ad obblighi negativi, di rispetto e non ingerenza, ma anche a obblighi positivi tesi a porre in essere interventi finalizzati a rendere effettivi i diritti.

L'articolo 8 CEDU non contiene alcun riferimento all'interesse del minore, cardine della Convenzione di New York del 1989 (art. 3).

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

VIOLENZA DOMESTICA E ART. 8 CEDU

la Corte EDU ha assunto il superiore interesse del minore a parametro nell'applicazione dell'art. 8, sia quanto agli obblighi negativi sia quanto agli obblighi positivi.

Nella valutazione dell'interesse del minore assume ruolo determinate l'opinione del figlio, precipitato del suo diritto ad essere ascoltato.

Se la Corte Edu ha affermato che è diritto del minore avere piene relazioni con entrambi i genitori stabilendo tra gli obblighi positivi a carico degli stati aderenti l'adozione di misure che assicurino le relazioni tra genitori e figli e le rendano effettive , ponendo in essere misure concrete ed efficaci, **ha comunque puntualizzato che il bilanciamento tra i contrapposti interessi deve garantire l'equilibrio tra il diritto del minore a vivere in modo sereno e il diritto del genitore a mantenere rapporti con il figlio.**

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

VIOLENZA DOMESTICA E ART. 8 CEDU

In numerose pronunce la Corte EDU ha stabilito che qualora le relazioni genitore figlio in presenza di genitore che non abbia sufficiente capacità genitoriale, siano tali da generare nel minore reazioni contrarie alla tutela del suo equilibrio psico fisico (nella specie aumento della paura di non essere amato e reazioni di forte contrasto rispetto al genitore) gli incontri possono essere sospesi e tale misura non costituisce violazione dell'art. 8 perché non vi è illegittima interferenza dello Stato nella vita familiare del genitore prevalendo nel bilanciamento la tutela dell'interesse del minore (cfr. *Rytchenko c. Russia* sentenza 20 gennaio 2011).

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

VIOLENZA DOMESTICA E ART. 8 CEDU

Al contrario la Corte di Strasburgo ha ritenuto che si fosse realizzata la violazione dell'art. 8 CEDU in casi in cui malgrado l'evidente comportamento ostruzionistico della madre e le richieste avanzate dal padre di garantire che gli incontri con il figlio non avvenissero alla presenza della figura materna, il tribunale si sia limitato a prescrivere alle parti – con una formula di fatto vuota e priva di significato giuridico – il rispetto delle decisioni prese, lasciando così il destino del rapporto genitoriale padre figlio alla volontà e alle decisioni della madre (Caso *Giorgioni c. Italia*, sentenza 15.9.2016).

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

VIOLENZA DOMESTICA E ART. 8 CEDU

Giova rilevare come non sia stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, quando a seguito del fermo rifiuto del figlio alla frequentazione di un genitore più volte affermato nel corso dell'ascolto, il genitore rifiutato non sia stato in grado di percepire le esigenze del figlio assumendo un ruolo rivendicativo della propria posizione genitoriale senza porsi a sua volta in "ascolto", ledendo in tal modo l'interesse del figlio (Caso *P. c. Polonia*, sentenza 25.1.2011; Caso *Pascal c. Romania*, sentenza 17.4.2012; Caso *Custescu c. Romania* sentenza del 10.1.2012).

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

VIOLENZA DOMESTICA E ART. 8 CEDU

Alla luce di tale giurisprudenza sovranazionale in caso di difficoltà di relazione genitore/figlio occorre:

- Istruire adeguatamente il procedimento al fine di verificare i fatti (violenze, gravi inadempienze del genitore, condotte ostruzionistiche)
- Procedere all'ascolto del minore nei casi di difficoltà di relazione con un genitore
- Adottare, ma solo se il genitore violento abbia intrapreso serio percorso di recupero con tutte le misure possibili e gli accertamenti necessari (relazione Servizi Sociali , CTU) MISURE DI RECUPERO DELLA RELAZIONE

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

IL GIUDICE E L'INTERESSE DEL MINORE

Nell'adottare provvedimenti relativi alla prole occorre dedicare tempo e attenzione all'ascolto delle parti e dei minori (quando ne ricorrano i presupposti: età, capacità di discernimento, conformità dell'ascolto rispetto all'interesse del minore, non manifesta superfluità)

Ogni provvedimento di affidamento deve essere «cucito» a misura per la specifica famiglia facendo attenzione alle abitudini e necessità di vita dei figli e dei genitori

Ogni provvedimento deve essere dettagliatamente motivato soprattutto quando vengono adottate limitazioni al libero esercizio della responsabilità genitoriale;

Ogni provvedimento deve essere eseguibile e in concreto eseguito in caso di difficoltà nell'esecuzione occorre modificarlo fino a raggiungere il risultato ritenuto migliore per il minore;

Sarebbe opportuno sempre ma è necessario nei casi di difficili emettere provvedimenti provvisori dei quali valutare la «tenuta» in concreto.

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

Alla luce di tale giurisprudenza sovranazionale in caso di difficoltà di relazione genitore/figlio occorre:

Una puntuale istruttoria e adozione di provvedimenti «non stereotipati» qualora emerga che la relazione genitore/figlio sia contraria all'interesse del minore perché pregiudizievole per la prole si può disporre l'interruzione dei rapporti ma con provvedimento puntualmente motivato

NON SI PUO' DELEGARE AL CTU o AI RESPONSABILI DEL SERVIZIO SOCIO/SANITARIO CHIAMATI A COMPIERE UNA VALUTAZIONE SULLE COMPETENZE GENTORIALI DELLE PARTI L'ACCERTAMENTO DEI FATTI: IL GIUDICE DEVE ACCERTARE LA PRESENZA DI EVENTUALI VIOLENZE E SOLO SUCCESSIVAMENTE (E IN PRESENZA DI MARGINI DI RECUPERO) DEVONO ESSERE DISPOSTI QUESTI ACCERAMENTI

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

Interesse del minore e rifiuto di uno dei genitori

Nel caso in cui il figlio rifiuti uno dei genitori (e non siano accertate plausibili giustificazioni del rifiuto , quali violenza, maltrattamento, disinteresse) ovvero pure accertate queste cause le stesse siano state superate all'esito di serio percorso del genitore violento – come garantire l'interesse del minore?

La suprema corte ha chiarito che la discussa sindrome di alienazione parentale non ha rigoroso fondamento scientifico (Cass. N.7041/2013), ma resta per il giudice del merito il dovere di affrontare i casi in cui i minori rifiutino di incontrare uno dei genitori indagandone le ragioni (Cass. N. 6919/2016).

ALLEGAZIONI DI
VIOLENZA E
ABUSI FAMILIARI

SINDROME DA ALIENAZIONE PARENTALE

Interessante l'esame della risposta fornita dal Ministro della Salute ad interrogazione parlamentare sul tema nella quale viene negata rilevanza scientifica alla c.d. sindrome da alienazione parentale

(cfr. risposta interrogazione parlamentare del 29 maggio 2020 n.4-02405)

ALLEGAZIONI DI
VIOLENZA E
ABUSI FAMILIARI

INTERESSE DEL MINORE E RIFIUTO DI UNO
DEI GENITORI

Deve essere imposta la frequentazione dell'altro genitore?

Deve essere rispettata l'opinione del minore?

Fino a che punto possono spingersi gli interventi del giudice per superare il rifiuto? E' conforme all'interesse del minore disporre l'allontanamento dal genitore convivente con collocamento presso l'altro genitore ovvero presso terzi o in strutture?

Si ribadisce:

- nei casi di violenza domestica se la causa del rifiuto del figlio di vedere il genitore violento è la violenza
- non si può «vittimizzare» il genitore vittima di violenza per tale rifiuto
- non si può «vittimizzare» il figlio costringendolo ad una relazione con il genitore violento (che neghi la violenza e non compia un serio percorso per il suo superamento)

ALLEGAZIONI DI VIOLENZA E ABUSI FAMILIARI

- Solo nel caso di percorso del genitore violento con ammissione delle condotte di violenza e certezza che il ravvicinamento non sia pregiudizievole per i figli possono essere tentati interventi in questo senso
- Nessun intervento deve essere posto in essere nel caso di negazione della violenza o di giustificato rifiuto del figlio traumatizzato da quanto vissuto

SENTENZA CORTE EDU

***CASO I.M. E ALTRI CONTRO
ITALIA***

DEL 10 NOVEMBRE 2022

ALLEGAZIONI DI
VIOLENZA E
ABUSI FAMILIARI

Si segnala importante e recente sentenza corte EDU di condanna dell'Italia per vittimizzazione secondaria (violazione art. 8 convenzione europea diritto dell'uomo) per aver costretto con provvedimenti giudiziari una madre a imporre ai figli incontri con padre violento

**LE ORIGINI
DEGLI ARTT.
473 BIS.40 E
473BIS.46C.P.C.**

**Le origini degli artt. 473 bis.40
e 473 bis.46 c.p.c.**

**PROGETTO
PILOTA
CONTRO LA VIOLENZA
DOMESTICA
DEL TRIBUNALE DI
TERNI**

PROGETTO PILOTA CONTRO LA VIOLENZA DOMESTICA DEL TRIBUNALE DI TERNI

LE ORIGINI
DEGLI
ARTT. 473
BIS.40 E 473
BIS.46 C.P.C.

PRIMO DOVERE DEL GIUDICE CIVILE E MINORILE
E' RICONOSCERE I PROCEDIMENTI CON
ALLEGAZIONI DI VIOLENZA DOMESTICA E
DESTINARE A QUESTI PROCEDIMENTI UNA CORSIA
PREFERENZIALE CON ATTIVAZIONE DI
COORDIMENTO TRA LE DIVERSE AUTORITA'
INQUIRENTI E DECIDENTI E UN'ALTRA SERIE DI
INTERVENTI

NEL NOVEMBRE 2020 E' NATO NEL TRIBUNALE DI
TERNI «PROGETTO PILOTA PER LA RILEVAZIONE E
TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI FAMIGLIA
CHE PRESENTINO ALLEGAZIONI DI VIOLENZA
DOMESTICA»

PROGETTO PILOTA CONTRO LA VIOLENZA DOMESTICA DEL TRIBUNALE D'INTERNI

LE ORIGINI
DEGLI ARTT.
473 BIS.40 E
473 BIS.46
C.P.C.

Corsia preferenziale per la trattazione di ricorsi di separazione, divorzio, e per l'affidamento dei figli, modifica delle condizioni già in essere, qualora siano riferiti fatti di violenza, con fissazione dell'udienza nei casi più gravi entro un mese e comunque non oltre due mesi dalla iscrizione

**LE ORIGINI
DEGLI ARTT.
473 BIS.40 E
473 BIS.46
C.P.C.**

**PROGETTO PILOTA CONTRO LA VIOLENZA
DOMESTICA DEL TRIBUNALE DI TERNI**

ATTIVAZIONE DEL COORDINAMENTO tra i giudici penali e quelli civili: viene data completa attuazione alle disposizioni del c.d. codice rosso, introdotte con la l.n. 69/2019.

I giudici penali trasmettono immediatamente al giudice civile le decisioni più rilevanti (ordinanze applicative di misure cautelari, sentenze, ma anche provvedimenti di archiviazione) emesse a carico di autori di reati connessi alla violenza di genere e domestica (tra i più frequenti: maltrattamenti in famiglia, stalking, minacce e percosse).

**LE ORIGINI
DEGLI ARTT.
473 BIS.40 E
473 BIS.46
C.P.C.**

PROGETTO PILOTA CONTRO LA VIOLENZA DOMESTICA DEL TRIBUNALE D'INTERNI

**SOLLECITAZIONE DELL'INTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO DA PARTE
DEL GUDICE (si ricorda che il PM è
interveniente necessario nei
procedimenti in materia di famiglia e
minori):**

al momento della fissazione della prima udienza (udienza presidenziale O prima udienza camerale) il giudice civile sollecita il Pubblico ministero a depositare documentazione nella sua disponibilità, ove non coperta da segreto istruttorio, che possa essere utile per avere riscontri delle affermazioni della donna in merito alla presenza di atti di violenza.

PROGETTO PILOTA CONTRO LA VIOLENZA DOMESTICA DEL TRIBUNALE DI TERNI

LE ORIGINI
DEGLI ARTT.
473 BIS.40 E
473 BIS.46
C.P.C.

ADOTTARE SPECIFICI PROVVEDIMENTI
PER TUTELARE LA PRESUNTA VITTIMA
DI VIOLENZA E PER EVITARE FORME DI
VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA

Nei casi più gravi prevedere la presenza
della forza pubblica in udienza

Evitare se richiesto (O IN PRESENZA DI
MISURE CAUTELARI) contatti diretti
anche con l'ausilio di collegamenti da
remoto (UDIENZA TEAMS) per tenere
l'udienza

**LE ORIGINI
DEGLI ARTT.**

**473 BIS.40 E
473 BIS.46
C.P.C.**

**PROGETTO PILOTA CONTRO LA
VIOLENZA DOMESTICA DEL
TRIBUNALE DI TERNI**

**ATTENTO INTERROGATORIO LIBERO
DELLE PARTI PUNTUALMENTE
VERBALIZZATO**

Disporre un attento e prolungato interrogatorio libero delle parti con contraddittorio e messa a confronto delle diverse ricostruzioni dei fatti di allegata violenza, chiedendo alla affermata vittima di violenza di indicare persone a conoscenza dei fatti e al presunto autore della violenza di indicare persone in grado di contrastare tali allegazioni

PROGETTO PILOTA CONTRO LA VIOLENZA DOMESTICA DEL TRIBUNALE DI TERNI

LE ORIGINI
DEGLI ARTT.
473 BIS.40 E
473 BIS.46
C.P.C.

CONVOCAZIONE COME SOMMARI
INFORMATORI DELLE PERSONE A
CONOSCENZA DEI FATTI DI
VIOLENZA RIFERITI

Disporre d'ufficio la convocazione
quali sommari informatori di persone
potenzialmente a conoscenza dei
fatti riferiti già delle prime fasi del
procedimento

LE ORIGINI
DEGLI ARTT.
473 BIS.40 E
473 BIS.46
C.P.C.

PROGETTO PILOTA CONTRO LA VIOLENZA DOMESTICA DEL TRIBUNALE DI TERNI

ASCOLTO DIRETTO DEL MINORE NELLE PRIME FASI DEL PROCEDIMENTO

Il minore ascoltato con le necessarie cautele, e nei casi più gravi con l'ausilio di uno psicologo, può fornire al giudice civile elementi utilissimi per verificare la situazione all'interno della famiglia. Nel progetto pilota è prevista l'anticipazione dell'ascolto del minore (ricorrendone i presupposti) prima dell'adozione dei provvedimenti presidenziali o provvisori

LE ORIGINI
DEGLI ARTT.
473 BIS.40 E
473 BIS.46
C.P.C.

PROGETTO PILOTA CONTRO LA VIOLENZA DOMESTICA DEL TRIBUNALE DI TERNI

INTRODURRE NEGLI EVENTUALI
QUESITI AL CTU OVVERO NELLA
RICHIESTA DI RELAZIONI AL
SERVIZIO Espresso riferimento alle
allegazioni di violenza per evitare
forme di vittimizzazione secondaria

PROGETTO PILOTA CONTRO LA VIOLENZA DOMESTICA DEL TRIBUNALE DI TERNI

LE ORIGINI
DEGLI ARTT.
473 BIS.40 E
473 BIS.46
C.P.C.

PREVEDERE NELLE MOTIVAZIONI
DEI PROVVEDIMENTI IN CUI SIANO
RILEVATI INDICI DI VIOLENZA
ESPRESSO RIFERIMENTO ALLA
CONVENZIONE DI ISTANBUL

IN PARTICOLARE ALL'ARTICOLO 31

LE ORIGINI
DEGLI ARTT.
473 BIS.40 E
473 BIS.46
C.P.C.

PROGETTO PILOTA CONTRO LA VIOLENZA DOMESTICA DEL TRIBUNALE DI TERNI

EVITARE IL RINVIO IN MEDIAZIONE
VIETATA DALLA CONVENZIONE DI
ISTANBUL IN PRESENZA DI
VIOLENZA DOMESTICA

LE ORIGINI
DEGLI ARTT.
473 BIS.40 E
473 BIS.46
C.P.C.

PROGETTO PILOTA CONTRO LA VIOLENZA DOMESTICA DEL TRIBUNALE DI TERNI

ADOTTARE PROVVEDIMENTI URGENTI
ANCHE *INAUDITA ALTERA PARTE* NEI
CASI PIU' GRAVI (PER ESEMPIO
QUANDO SIANO STATE EMESSE
MISURE CUATELARI) CHE
PERMETTANO ALLA VITTIMA DI
VIOLENZA DI GESTIRE LA FASE
ANTECEDENTE ALL'UDIENZA
(AUTORIZZAZIONE AD ISCRIZIONI
SCOLASTICHE, A VISITE MEDICHE
ANCHE SENZA IL CONSENSO
PATERNO NELLE MORE
DELL'UDIENZA)

LE ORIGINI
DEGLI ARTT.
473 BIS.40 E
473 BIS.46
C.P.C.

PROGETTO PILOTA CONTRO LA VIOLENZA DOMESTICA DEL TRIBUNALE DI TERNI

MONITORARE NELLA SUA
COMPLETEZZA IL FENOMENO
REDIGENDO A FINE DI OGNI ANNO
UNA STATISTICA DEI
PROCEDIMENTI NELLA MATERIA
FAMILIARE E DEI MINORENNI IN
CUI SIANO PRESENTI ALLEGAZIONI
DI VIOLENZA DOMESTICA E
VALUTARNE GLI ESITI

(verificare le modalità di affidamento
disposte, se sono stati conclusi
accordi e a quali condizioni, se sono
state adottate cautele per evitare
forme di vittimizzazione secondaria)

PROGETTO PILOTA CONTRO LA VIOLENZA DOMESTICA DEL TRIBUNALE DI TERNI

LE ORIGINI
DEGLI
ARTT. 473
BIS.40 E 473
BIS.46 C.P.C.

PRIMI BILANCI

SI E' RILEVATA UNA NOTEVOLE INCIDENZA DI CASI CHE PRESENTANO ALLEGAZIONI DI VIOLENZA SUL NUMERO COMPLESSIVO DEI PROCEDIMENTI

NESSUN PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE ATTUATO SEGUENDO QUESTE LINEE GUIDA E' STATO RECLAMATO

NUMEROSI PROCEDIMENTI SI SONO CONCLUSI RAPIDAMENTE ALLE CONDIZIONI FISSATE NEI PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI (AFFIDO SUPER ESCLUSIVO ALLA MADRE, MODALITA' DI FREQUENTAZIONE PADRE FIGLI CON IL TRAMITE DI TERZI PER EVITARE CONTATTI DIRETTI E QUINDI FORME DI VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA, INCONTRI IN SPAZIO NEUTRO NEI CASI PIU' GRAVI, MONITORAGGIO E SOSTEGNO DEI SERVIZI SOCIALI)

CONCLUSIONI

CONCLUSIONI

La violenza domestica è problema endemico e in costante aumento che impone soprattutto ai giudici civili e minorili la necessità di intervenire per accertare, prima di adottare qualunque provvedimento, per la disciplina delle relazioni familiari cosa sia accaduto nell'ambito della famiglia.

NON PUO' ESSERE ASSIMILATA LA CONFLITTUALITA' ALLA VIOLENZA

In presenza di violenza (non risolta) non può essere disposto l'affidamento condiviso (Art. 31 Conv Istanbul) che si trasformerebbe in forma di vittimizzazione secondaria costringendo la vittima della violenza a relazionarsi di continuo con l'autore della violenza e il minore a subire le decisioni del genitore violento

CONCLUSIONI

CONCLUSIONI

La bigenitorialità non è un TOTEM da venerare ad ogni costo, solo i genitori funzionali possono condividere la responsabilità genitoriale

Non sono possibili automatismi ma è necessario verificare caso per caso e distinguere le responsabilità di ciascun genitore affinché quella che è una delle minacce più frequenti del genitore violento in danno del genitore vittima di violenza («se mi denunci ti porterò via i figli») non si concretizzi evocando sindromi inesistenti (alienazione parentale) ovvero diritti incondizionati (di esercitare sempre e comunque il ruolo genitoriale)

CONCLUSIONI

CONCLUSIONI

I giudici civili e minorili prima che quelli penali, gli avvocati specializzati, gli ausiliari, possono con il loro attento lavoro porre un freno alla violenza domestica perché solo la consapevolezza in capo ai genitori autori di violenza, che agiti di violenza domestica produrranno effetti negativi sulla relazione con i figli (con l'adozione di provvedimenti che interromperanno o limiteranno la relazione) potrà costituire efficace deterrente.

Le sanzioni penali hanno in questi anni dimostrato scarsissimo effetto deterrente, e troppo spesso sono stati adottati provvedimenti nei procedimenti civili e minorili nei quali veniva rimproverato al genitore vittima di violenza di ostacolare la relazione con l'altro genitore senza interrogarsi sul perché di tali giustificate resistenze

CONCLUSIONI

CONCLUSIONI

Molto sta cambiando e molto è destinato a cambiare con l'adozione delle nuove norme del processo civile che imporranno ai giudici della famiglia e dei minori di accertare in via preliminare le condotte di violenza domestica.

La sconfitta di questo cancro della società che è la violenza domestica dipenderà anche dal nostro impegno.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

MONICA VELLETTI

23 MAGGIO 2023